

Cassa di Compensazione e Garanzia

Regolamento

26 ottobre 2015



London
Stock Exchange Group

Indice

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Articolo A.1.1.1 . Definizioni	6
Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento.....	12
Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi.....	13
Articolo A.1.1.4..Modalità di comunicazione e scambio di informazioni	13
Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso CC&G	14
Articolo A.1.1.6 Rapporti tra CC&G e le Società di Gestione	14
SEZIONE B MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.....	16
PARTE B.1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	16
Articolo B.1.1.1..Processo di compensazione e garanzia per i comparti diversi dal Comparto Derivati su Commodities Agricole	16
Articolo B.1.1.2 Processo di compensazione e garanzia per il Comparto Derivati su Commodities Agricole	17
PARTE B.2 ADESIONE	19
CAPO B.2.1 Adesione	19
Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema	19
Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema	20
Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema.....	24
Articolo B.2.1.4 Avvio dell'operatività.....	25
Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti	25
CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso	27
Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti	27
Articolo B.2.2.2 Sospensione.....	27
Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione.....	29
Articolo B.2.2.4 Esclusione	29
Articolo B.2.2.5 Effetti dell'esclusione	31
Articolo B.2.2.6 Recesso.....	32
Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione	33
CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti	34
Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale–Partecipante Indiretto.....	34
Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Partecipante Indiretto.....	34

Articolo B.2.3.3	Sospensione	34
Articolo B.2.3.4	Recesso dall'accordo	35
CAPO B.2.4	<i>Rapporti con i Clienti</i>	37
Articolo B.2.4.1	Accordo <i>Partecipante Diretto</i> – <i>Cliente</i>	37
Articolo B.2.4.2	Accordo <i>CC&G</i> – <i>Cliente</i>	37
Articolo B.2.4.3	Recesso dall'accordo	38
CAPO B.2.5	<i>Rapporti tra Partecipanti Diretti</i>	39
Articolo B.2.5.1	Accordo tra <i>Partecipanti Diretti</i>	39
Articolo B.2.5.2	Recesso dall'accordo	39
PARTE B.3	CLEARING	40
CAPO B.3.1	<i>Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali</i>	40
Articolo B.3.1.1	Effetti delle operazioni concluse	40
Articolo B.3.1.2	Struttura dei conti	41
Articolo B.3.1.3	Compensazione.....	42
Articolo B.3.1.4	Operazioni relative ai conti terzi	42
Articolo B.3.1.5	Trasferimento di Posizioni Contrattuali.....	43
Articolo B.3.1.6	Operazioni di rettifica.....	43
Articolo B.3.1.7	Gestione degli errori	43
PARTE B.4	SISTEMA DI GARANZIA	44
CAPO B.4.1	<i>Margini</i>	44
Articolo B.4.1.1	Margini iniziali	44
Articolo B.4.1.2	Margini di variazione giornalieri	47
Articolo B.4.1.3	Margini aggiuntivi infragiornalieri.....	48
Articolo B.4.1.4	Prezzi di regolamento giornaliero	49
CAPO B.4.2	<i>Default Fund</i>	50
Articolo B.4.2.1	Istituzione e contribuzione	50
Articolo B.4.2.2	Utilizzo	51
Articolo B.4.2.3	Ricostituzione	51
Articolo B.4.2.4	Recesso e esclusione.....	52
CAPO B.4.3	<i>Disciplina dei Margini</i>	53
Articolo B.4.3.1	Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini.....	53
Articolo B.4.3.2	Struttura dei conti per la registrazione delle attività depositate	54

Articolo B.4.3.3	Determinazione dei Margini.....	54
PARTE B.5	REGOLAMENTO	55
CAPO B.5.1	Regolamento giornaliero	55
Articolo B.5.1.1	Regolamento giornaliero	55
CAPO 5.2	Regolamento finale.....	56
Articolo B.5.2.1	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash	56
Articolo B.5.2.2	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati	56
Articolo B.5.2.3	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell'Energia con "consegna" dell'attività sottostante	56
Articolo B.5.2.4	Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati	57
Articolo B.5.2.5	Esercizio delle Posizioni Contrattuali in opzioni relative al Comparto Derivati Azionari e conseguente regolamento finale.....	58
Articolo B.5.2.6	Esercizio dell'opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures relative al Comparto Derivati dell'Energia e conseguente regolamento finale	58
Articolo B.5.2.7	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole	59
Articolo B.5.2.8	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita.....	59
Articolo B.5.2.9	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa.....	60
Articolo B.5.2.10	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna	61
Articolo B.5.2.11	Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto X-COM	63
CAPO B.5.3	Fail, Buy in, Sell out.....	64
Articolo B.5.3.1	Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail	64
Articolo B.5.3.2	Procedura di Buy-In.....	64
Articolo B.5.3.3	Procedura di Sell-Out	65
PARTE B.6	INADEMPIMENTO	66
CAPO B.6.1	Presupposti dell'inadempimento	66
Articolo B.6.1.1	Inadempimento del Partecipante.....	66
Articolo B.6.1.2	Inadempimento giustificato.....	67
Articolo B.6.1.3	Inadempimento di CC&G.....	68
CAPO B.6.2	Procedura di inadempimento	69
Articolo B.6.2.1	Inadempimento del Partecipante Diretto	69
Articolo B.6.2.2	Inadempimento del Partecipante Indiretto	71

Articolo B.6.2.2 bis Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del <i>Partecipante Speciale</i>	72
Articolo B.6.2.2-ter Inadempimento di CC&G	73
Articolo B.6.2.3 Spese per la gestione della procedura di inadempimento di un <i>Partecipante Diretto</i> e chiusura del servizio di CC&G	76
Articolo B.6.2.4 Recupero delle perdite e dei costi	78
PARTE B.7 CORRISPETTIVI, INTERESSI E TRASPARENZA DI PREZZI E COMMISSIONI APPLICATI	79
Articoli B.7.1.1 Corrispettivi	79
Articoli B.7.1.2 Interessi	79
Articoli B.7.1.3 Trasparenza di prezzi e commissioni applicati	79
SEZIONE C NORME TRANSITORIE	80
Articolo C.1.1.1 Marginazione Lorda dei sottoconti	80
Articolo C.1.1.2 Entrata in vigore	80
SEZIONE D NORME FINALI	81
Articolo D.1.1.1 Diritto Applicabile	81
Articolo D.1.1.2 Controversie	81
Articolo D.1.1.3 Collegio dei Probiviri.....	81
Articolo D.1.1. 4 Collegio Arbitrale	82

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo A.1.1.1 . Definizioni

1. Nel presente *Regolamento* si intendono per:

«**Agente di Regolamento**»: il soggetto incaricato nell'ambito del *Sistema*, da un *Partecipante Diretto* di versare e ricevere, per conto del *Partecipante* stesso, i *Margini*, i versamenti ai *Default Fund*, le competenze contrattualmente previste, in euro, e/o i *Margini* in *Strumenti Finanziari* e/o di provvedere all'esecuzione finale dei contratti stipulati sul *Mercato*.

«**CC&G**»: la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

«**Cliente**»: il *Committente* impresa o il *Partecipante Indiretto*, legato a un *Partecipante Diretto* da un rapporto contrattuale che gli consente di compensare le sue operazioni tramite *CC&G* e di detenere le attività e le posizioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del *Regolamento EMIR*, anche senza istaurare alcun rapporto contrattuale con *CC&G*.

«**Comparti Cash**»: nell'ambito del *Sistema*, il *Comparto Azionario*, il *Comparto Obbligazionario* e il *Comparto Obbligazionario ICSD*.

«**Comparti Derivati**»: nell'ambito del *Sistema*, il *Comparto Derivati Azionari*, il *Comparto Derivati su Commodities Agricole* ed il *Comparto Derivati dell'Energia*.

«**Comparto Azionario**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* azionari organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *CC&G* anche in virtù di Convenzioni stipulate tra *CC&G* e tali *Società di Gestione*.

«**Comparto Obbligazionario**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* obbligazionari organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *CC&G* anche in virtù di Convenzioni stipulate tra *CC&G* e tali *Società di Gestione*.

«**Comparto Obbligazionario ICSD**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*, e liquidati presso i *Servizi di*

Liquidazione gestiti da *Soggetti Esteri*. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e le *Società di Gestione* di cui sopra.

«**Comparto Derivati Azionari**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su azioni e relativi indici, rendimenti e altre misure finanziarie, ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali *Società di Gestione*.

«**Comparto Derivati dell'Energia**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* sull'energia e relativi indici ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali *Società di Gestione*.

«**Comparto Derivati su Commodities Agricole**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su commodities agricole ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù di Convenzioni stipulate tra CC&G e tali *Società di Gestione*.

«**Comparto X-COM**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti negoziati sui *Mercati* organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione* secondo quanto indicato nelle *Istruzioni* e per il quale opera il *Servizio di Collateral Management*. Il comparto è gestito da CC&G anche in virtù delle Convenzioni stipulate tra CC&G e tali *Società di Gestione*.

«**Committente**»: il soggetto che dà mandato ad un *Partecipante* al *Sistema* di negoziare e/o regolare i contratti conclusi sul *Mercato* senza istaurare alcun rapporto contrattuale con CC&G.

«**Comunicati**»: gli avvisi di carattere generale ai Partecipanti al *Sistema* emanati da CC&G per l'applicazione di quanto previsto dal presente *Regolamento* e dalle *Istruzioni*.

«**Conto PM**»: un conto PM detenuto da un partecipante a Target2, così come definito nell'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007.

«**Data di Close-Out**»: il *Giorno* di CC&G *aperta* a partire dal quale le *Posizioni Contrattuali* registrate presso la struttura dei conti del *Partecipante Diretto* non inadempiente vengono estinte e il corrispondente *Importo di Close Out* è determinato ai sensi dell'Articolo B.6.2.2-ter.

«**Default Fund**»: i Fondi di garanzia distintamente operanti nell'ambito del *Sistema* e costituiti dall'insieme degli appositi versamenti dei *Partecipanti Diretti ai Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD e al Comparto X-COM, al Comparto Derivati dell'Energia, al Comparto Derivati su Commodities Agricole e ai Comparti Azionario e Derivati Azionari.*

«**Evento di Forza Maggiore di CC&G**»: qualsiasi evento al di fuori del controllo di CC&G, che non poteva essere evitato con l'esercizio di uno standard di diligenza ragionevole in circostanze normali, inclusi ma non limitatamente ai casi di incendio, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, disastri naturali o tecnici in qualunque modo causati.

«**Fideiussore**»: la banca o l'impresa di assicurazione - avente sede legale in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione Europea - che, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti regolati dal *Sistema*, rilascia a favore di CC&G l'impegno fideiussorio ai fini del soddisfacimento del requisito patrimoniale richiesto per l'adesione di un *Partecipante Diretto* al *Sistema* (Articolo B.2.1.2, comma 4).

«**Giorno di CC&G aperta**»: ogni giorno in cui è aperto almeno un *Mercato* per il quale CC&G opera in tutto o in parte quale Controparte Centrale o per il quale gestisce un *Fondo di Garanzia dei Contratti*.

«**Impresa di Investimento**»: la società d'intermediazione mobiliare o l'impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del *T.U.F.*.

«**Importo di Close-Out**»: il singolo importo positivo o negativo netto denominato in Euro determinato dal *Partecipante Diretto* non inadempiente ai sensi dell'Articolo B.6.2.2-ter in conformità con il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.

«**Istruzioni**»: le disposizioni emanate da CC&G che, in attuazione del presente *Regolamento*, definiscono gli aspetti applicativi del *Sistema*.

«**Liquidazione lorda**»: il servizio di liquidazione che consente il regolamento delle operazioni singolarmente considerate su *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali opera il *Sistema*.

«**Liquidazione netta**»: il servizio di liquidazione che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su *Strumenti Finanziari non Derivati* per i quali opera il *Sistema*.

«**Manuale dei Servizi**»: il manuale contenente le regole operative e le informazioni tecniche occorrenti per l'utilizzo del *Sistema*, nonché le metodologie di calcolo dei *Margini*.

«**Margine**»: le attività a garanzia costituite e/o dovute dai e/o ai *Partecipanti al Sistema*, ai sensi del presente *Regolamento*, delle seguenti tipologie:

- Margine iniziale di cui all'Articolo B.4.1.1;
- Margine di variazione giornaliero e Margine nella forma di premio, di cui all'Articolo B.4.1.2;
- Margine aggiuntivo infragiornaliero di cui all'Articolo B.4.1.3;

«**Mercato**»: un mercato regolamentato autorizzato ai sensi dell'art. 63, comma 1, o dell'art. 66 del *T.U.F.* ovvero un mercato riconosciuto ai sensi dell'art. 67, commi 1 o 2, del *T.U.F.*, ovvero un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies* del *T.U.F.*, ovvero le negoziazioni svolte al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, ai quali si applichino le prestazioni del *Sistema*.

«**Ordine di trasferimento**»: l'istruzione impartita da un *Partecipante al Sistema* ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, in materia di definitività degli ordini di trasferimento, che si realizza attraverso il meccanismo di sostituzione nelle *Posizioni Contrattuali* ed operazioni conseguenti, secondo quanto previsto dalle regole del *Sistema*. A dette istruzioni sono equiparate, a tal fine, quelle impartite dal *Partecipante Speciale* per conto di altri operatori del *Mercato* e quelle trasferite al *Partecipante Qualificato*.

«**Partecipanti** » o «**Partecipanti al Sistema**»:

- i *Partecipanti Diretti*;
- i *Partecipanti Indiretti*.

«**Partecipante Designato**»: il soggetto ammesso al *Sistema* nella qualità di *Partecipante Diretto* che sottoscrive apposito contratto con un *Partecipante Diretto* o con i *Clienti* ai fini di disciplinare la portabilità ai sensi dell'Articolo 48 del *Regolamento EMIR*, in caso di inadempimento di altro *Partecipante Diretto*.

«**Partecipante Diretto**»: il soggetto ammesso al *Sistema* nella qualità di *Partecipante Generale*, *Partecipante Individuale*, *Partecipante Qualificato* o *Partecipante Speciale*.

«**Partecipante Generale**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, diventa controparte di *CC&G* per le operazioni effettuate sul *Mercato* per conto proprio e/o per conto dei propri *Committenti* e/o dei *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono.

«**Partecipante Individuale**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, diventa controparte di *CC&G* per le operazioni effettuate sul *Mercato* per conto proprio e/o per conto dei propri *Committenti*.

«**Partecipante Indiretto**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, stipula con un *Partecipante Generale* un accordo perché questi assuma nei confronti di *CC&G* la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul *Mercato* dal *Partecipante Indiretto* in proprio e/o per conto dei suoi *Committenti*, secondo quanto previsto dal presente *Regolamento*.

«**Partecipante Pro-tempore**»: il *Cliente* che assume nei confronti di *CC&G* l'obbligo di versare i *Margini* in caso di inadempimento del *Partecipante Diretto* di cui si avvale e nei limiti di quanto disciplinato all'Articolo B.6.2.1.

«**Partecipante Qualificato**»: una società di gestione di un mercato di merci ammessa al *Sistema*.

«**Partecipante Speciale**»: la controparte centrale autorizzata o riconosciuta ai sensi del Regolamento EMIR che assume, nei confronti di *CC&G*, la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul *Mercato* da operatori che aderiscono a tale sistema o servizio.

«**Patrimonio di Vigilanza**»: il patrimonio del *Partecipante Diretto*, determinato secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza.

«**Posizione Contrattuale**»: l'insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto stipulato in un *Mercato*.

«**Posizione Contrattuale in Consegna**»: la *Posizione Contrattuale* del *Partecipante* al *Comparto Derivati su Commodities Agricole* e al *Comparto Derivati dell'Energia* relativa a contratti in *Strumenti Finanziari Derivati* che abbiano terminato la fase di negoziazione, secondo quanto previsto dai rispettivi *Schemi Contrattuali*.

«**Posizione Contrattuale in Fail**»: la *Posizione Contrattuale* del *Partecipante* che non risulta regolata nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*.

«**Prezzo di Liquidazione**»: il prezzo determinato dalle *Società di Gestione*, nei Regolamenti dei relativi *Mercati*, ai fini del regolamento finale dei contratti in *Strumenti Finanziari Derivati*.

«**Procedura di buy in**»: la procedura di esecuzione coattiva della *Posizione Contrattuale in Fail* non regolata per mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non derivati*.

«**Procedura di sell out**»: la procedura di esecuzione coattiva della *Posizione Contrattuale in Fail* non regolata per mancata consegna di contante.

«**Provvedimento**»: il Provvedimento 22 febbraio 2008 emanato da Banca d'Italia e Consob, concernente la disciplina dei sistemi di gestione accentrata,

di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione e successive modifiche e/o integrazioni.

«**Regolamento**»: il presente regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del *Sistema* gestito da CC&G.

«**Regolamento EMIR**»: il Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, e successive modifiche e integrazioni.

«**Servizio di Collateral Management**»: il servizio di liquidazione e di amministrazione delle garanzie, disciplinato dal regolamento adottato da Monte Titoli S.p.A. e approvato da Consob e Banca d'Italia ai sensi dell'art. 81, comma 2, T.U.F. e dell'art. 69, comma 1, T.U.F.

«**Servizio di Presettlement**»: il servizio – gestito da CC&G o da società indicate nelle *Istruzioni*, con le quali CC&G abbia stabilito gli accordi contrattuali – che determina ed invia ai *Servizi di Liquidazione* i saldi aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati*.

«**Schema Contrattuale**»: le specifiche negoziali, definite dalla *Società di Gestione*, dei contratti su *Strumenti Finanziari* negoziati sul *Mercato*.

«**Servizi di Investimento**»: le attività di cui all'art. 1, comma 5, del *T.U.F.*.

«**Servizio di Gestione Accentrata**»: il servizio di gestione accentrata di *Strumenti Finanziari* gestito da una società di gestione di cui all'art. 80 del *T.U.F.* o da un *Soggetto Estero* indicati nelle *Istruzioni*, con i quali CC&G abbia stabilito gli accordi contrattuali.

«**Servizi di Liquidazione**»: i servizi di compensazione e liquidazione (*Liquidazione netta*) e/o di liquidazione su base lorda (*Liquidazione lorda*) gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del *T.U.F.* o da un *Soggetto Estero*, indicati nelle *Istruzioni*.

«**Sistema**»: il sistema notificato ai sensi della Direttiva 98/26/EC, nel quale CC&G assume il ruolo di controparte centrale come definita all'articolo 2(1) del *Regolamento EMIR*, per ciascun *Comparto*, nei confronti di *Partecipanti Diretti*, ai sensi della Sezione B del presente *Regolamento*, e comprendente i meccanismi di compensazione e garanzia intercorrenti tra CC&G e i *Partecipanti Diretti*, tra gli stessi *Partecipanti Diretti*, nonché tra ogni *Partecipante Generale* ed i *Partecipanti Indiretti* che ad esso fanno capo. Ai soli fini del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, il servizio svolto dalla CC&G consiste nella garanzia dell'adempimento degli obblighi di consegna della merce, nei limiti e secondo le modalità specificate nel presente *Regolamento* e nelle *Istruzioni*, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.

«**Sistema Ancillare**»: un sistema ancillare di cui all'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007.

«**Sistema Target2**»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell'indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007.

«**Società di Gestione**»: una società di gestione di un *Mercato*.

«**Soggetto Estero**»: un soggetto estero che offre servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e/o di liquidazione sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

«**Strumenti Finanziari**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, del *T.U.F.*.

«**Strumenti Finanziari Derivati**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) del *T.U.F.*.

«**Strumenti Finanziari non Derivati**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del *T.U.F.* nonché, nell'ambito del presente *Regolamento*, gli altri *Strumenti Finanziari* ammessi al *Servizio di Gestione Accentrata*.

«**Strumenti Finanziari Garantiti**»: gli *Strumenti Finanziari*, che determinano *Posizioni Contrattuali* garantite da CC&G che, compatibilmente con lo *Schema Contrattuale*, possono essere regolate da CC&G presso un solo *Sistema di Liquidazione*.

«**Unità Organizzativa**»: sala operativa, desk o branch individuata nel *Mercato* da uno specifico codice di accesso alle negoziazioni.

«**T.U.F.**»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e successive modificazioni.

«**T.U.B.**»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni.

Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente *Regolamento* è adottato in conformità al *Regolamento EMIR* e al *T.U.F.*
2. Il presente *Regolamento* detta le regole di organizzazione e di funzionamento:
 - a) del *Sistema*; e

- b) nell'ambito del *Sistema*, degli accordi di interoperabilità, conclusi a norma degli articoli 51 e seguenti del *Regolamento EMIR*.
3. Il presente *Regolamento*, unitamente alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi, regola i rapporti tra *CC&G* e i *Partecipanti*. Il *Regolamento* disciplina altresì i rapporti tra i *Partecipanti* medesimi nonché tra i *Partecipanti* e gli *Agenti di Regolamento*. Le *Istruzioni* e il *Manuale dei Servizi* integrano tale regolamentazione per quanto riguarda gli aspetti operativi.

Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi

1. *CC&G* esercita le attività previste dal presente *Regolamento* secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.
2. *CC&G* si dota e mantiene solidi dispositivi di governo societario in conformità con i requisiti organizzativi previsti dal *Regolamento EMIR*.
3. *CC&G* si dota di, e mantiene, procedure informatiche che consentono la salvaguardia della sicurezza fisica e logica dei dati relativi al *Sistema* nonché la continuità e correttezza delle elaborazioni.
4. *CC&G* si dota di, e mantiene, procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del servizio.

Articolo A.1.1.4..Modalità di comunicazione e scambio di informazioni

1. Il *Regolamento*, le Condizioni Generali di fornitura dei servizi, le *Istruzioni*, il *Manuale dei Servizi*, unitamente al modello di Richiesta di Servizi, sono disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *CC&G* (www.ccg.it).
2. *CC&G* rende noti ai *Partecipanti* i *Comunicati* relativi alle modifiche del *Regolamento* e delle *Istruzioni* o a situazioni contingenti tramite il proprio sito "Internet".

Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso CC&G

1. CC&G gestisce il sistema di garanzia di cui alla Sezione B.
2. I *Partecipanti Diretti* al *Sistema* versano i *Margini* e, ove previsto, costituiscono i versamenti ai *Default Fund*.
3. Alle garanzie finanziarie di cui al comma 2 sono equiparate, ad ogni effetto, le garanzie fideiussorie sostitutive previste dal presente *Regolamento* e gli interessi maturati sulle attività in contante depositate da ciascun *Partecipante*.
4. Tutte le somme e gli *Strumenti Finanziari* versati dai *Partecipanti*, o comunque nella disponibilità di CC&G a garanzia delle obbligazioni dagli stessi assunte verso CC&G anche se temporaneamente eccedenti i *Margini* e i versamenti ai *Default Fund* richiesti, sono trasferiti in proprietà a CC&G ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
5. I *Partecipanti Diretti* al *Sistema* effettuano i versamenti di cui ai commi precedenti a norma degli articoli 41 e 42 del *Regolamento EMIR* e dell'articolo 70 del TUF fatta eccezione per i versamenti effettuati nel *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, dal momento dell'abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, dove le garanzie si intendono costituite esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per le quali, CC&G assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.

Articolo A.1.1.6 Rapporti tra CC&G e le Società di Gestione

1. CC&G stipula con ciascuna *Società di Gestione* una o più Convenzioni in cui è individuato il sistema di garanzia prescelto dal *Mercato* e sono disciplinati i rapporti e le attività necessarie alla corretta gestione del sistema stesso.
2. Le Convenzioni stipulate tra CC&G e ciascuna delle *Società di Gestione* stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di contratti aventi ad oggetto gli *Strumenti Finanziari Garantiti*, le procedure da seguire al verificarsi di fattispecie disciplinate da entrambe, nonché le procedure per lo scambio di informazioni e dati - nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati - anche relativi a singoli *Partecipanti*, utili per

l'efficiente funzionamento dei *Mercati* e del *Sistema* . Con riguardo al *Comparto X-COM* , nell'ambito delle tipologie contrattuali le Convenzioni specificano l'eventuale possibilità di riuso, nell'ambito del *Servizio di Collateral Management* , degli *Strumenti Finanziari non Derivati* oggetto del contratto.

3. Con riferimento al *Sistema* , le Convenzioni individuano le procedure di controllo della completezza e della correttezza dei dati, nonché le procedure attraverso le quali *CC&G* assume in proprio, attraverso *Ordini di trasferimento* e secondo le regole del *Sistema* , le *Posizioni Contrattuali* derivanti dalle operazioni concluse sui *Mercati* .
4. Nelle *Istruzioni* sono elencati i *Mercati* con cui *CC&G* ha stipulato le Convenzioni, con indicazione dei *Comparti* interessati. Sono inoltre specificati i *Mercati* per i quali sono stipulati accordi di interoperabilità con un *Partecipante Speciale* .

SEZIONE B MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

PARTE B.1 Disposizioni generali

Articolo B.1.1.1..Processo di compensazione e garanzia per i comparti diversi dal Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Un *Ordine di trasferimento* relativo agli *Strumenti Finanziari* garantiti si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale:
 - a) dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte di un *Partecipante Diretto*, qualora la CC&G operi come unica controparte centrale per detto *Mercato*. Tale *Ordine di trasferimento* si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e il *Partecipante Generale* assume il ruolo di controparte del *Partecipante Indiretto*, e CC&G il ruolo di controparte del *Partecipante Generale*, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte del *Partecipante Indiretto*;
 - b) dal momento della ricezione da parte di CC&G del contratto concluso sul *Mercato* da parte di un *Partecipante Diretto* qualora CC&G operi come controparte centrale congiuntamente con un *Partecipante Speciale* per detto *Mercato*. Tale *Ordine di Trasferimento* si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e il *Partecipante Generale* assume il ruolo di controparte del *Partecipante Indiretto*, e CC&G il ruolo di controparte del *Partecipante Generale*, dal momento della ricezione da parte di CC&G del contratto concluso sul *Mercato* da parte del *Partecipante Indiretto*. Resta inteso che, dal momento della conclusione del contratto sul *Mercato*, la ricezione nel *Sistema* è garantita da CC&G, salvo che la mancata o incorretta ricezione dipenda da causa non imputabile a CC&G. CC&G provvederà a informare il *Sistema* dei casi di mancata o incorretta ricezione dei contratti con apposito comunicato.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera b), dal momento della ricezione di un contratto sul *Mercato* tra un *Partecipante* al *Sistema* ed un negoziatore che partecipi ad un sistema di garanzia a Controparte Centrale gestito da un *Partecipante Speciale*, in virtù dei necessari accordi tra tutte le parti interessate, si intenderà effettuato ed immesso nel *Sistema* l'*Ordine*

di trasferimento, con assunzione da parte di CC&G del ruolo di Controparte Centrale rispetto al *Partecipante Speciale* ed al *Partecipante Diretto*.

3. Il *Sistema* si articola come segue:

- a) acquisizione, ai sensi del comma 1, dell'*Ordine di trasferimento* attraverso la *Società di Gestione* e registrazione dei dati identificativi del contratto concluso sul *Mercato* dal *Partecipante* al *Sistema*;
- b) compensazione e determinazione dei relativi saldi netti delle *Posizioni Contrattuali*;
- c) determinazione dei *Margini* e dei versamenti ai *Default Fund* dovuti;
- d) regolamento dei *Margini*, anche infragiornaliero, nonché dei versamenti ai *Default Fund* e delle competenze;
- e) regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali*;
- f) gestione delle *Posizioni Contrattuali in Fail*;
- g) gestione dell'eventuale procedura di inadempimento.

4. Agli *Ordini di trasferimento*, alla compensazione ed all'esecuzione dei contratti di cui ai commi precedenti, si applica l'Articolo 2 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210.

5. Con l'acquisizione da parte di CC&G dell'*Ordine di trasferimento*, lo stesso si considera irrevocabile ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 210 del 2001.

Articolo B.1.1.2 Processo di compensazione e garanzia per il Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Un *Ordine di trasferimento* relativo agli *Strumenti Finanziari* garantiti si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e CC&G assume il ruolo di Controparte Centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 70 del TUF, dal momento della conclusione di un contratto sul *Mercato* da parte di un *Partecipante Diretto*. Tale *Ordine di trasferimento* si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e il *Partecipante Generale* assume il ruolo di controparte del *Partecipante Indiretto*, e CC&G il ruolo di controparte del

Partecipante Generale, dal momento della conclusione di un contratto sul Mercato da parte del *Partecipante Indiretto*.

2. Al termine della fase di negoziazione del contratto, CC&G provvede all'abbinamento dei *Partecipanti Diretti* e, per questi dei *Partecipanti Indiretti* e degli eventuali *Committenti*, con posizioni aperte. Per effetto dell'abbinamento le *Posizioni Contrattuali* in consegna e in ritiro di CC&G si intendono cedute alle controparti abbinate. Da tale momento, i *Partecipanti* si sostituiscono a CC&G nei rapporti derivanti dal contratto e sono responsabili dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto il sottostante del contratto. Da tale momento CC&G resta obbligata, in caso di inadempimento di una delle parti, secondo quanto previsto nella Parte B.6 del *Regolamento* al pagamento del contante ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170
3. Si applica quanto previsto all'Articolo B.1.1.1 commi 3, 4 e 5.

PARTE B.2 Adesione

CAPO B.2.1 Adesione

Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema

1. È possibile essere ammessi al *Sistema* in qualità di *Partecipante Generale*, *Partecipante Individuale* o *Partecipante Indiretto*. E' possibile rivestire la medesima qualifica di adesione, ovvero qualifiche differenti, per i *Comparti Azionario*, *Obbligazionario*, *Obbligazionario ICSD*, *Derivati Azionari*, *Derivati dell'Energia*, e *Derivati su Commodities Agricole* e *X-COM*.
2. Possono acquisire la qualifica di *Partecipanti Generali* o *Individuali*, le banche e le *Imprese di Investimento* autorizzate in Italia all'esercizio di *Servizi di Investimento*, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento. Limitatamente al *Comparto X-COM* possono altresì acquisire la qualifica di *Partecipanti Individuali* i soggetti che siano ammessi alle negoziazioni sul *Mercato* anche diversi da banche o *Imprese di Investimento*.
3. Possono acquisire la qualifica di *Partecipanti Indiretti*, i soggetti indicati al comma 2 e gli altri soggetti che siano ammessi alle negoziazioni sul *Mercato* di riferimento che abbiano stipulato con un *Partecipante Generale* l'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1.
4. Le Banche Centrali dell'Unione Europea possono partecipare al *Sistema* come *Partecipanti Diretti*; Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. come *Partecipanti*.
5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 66 del *T.U.F.*, può partecipare al *Sistema* in qualità di *Partecipante* al *Comparto Obbligazionario*.
6. Possono partecipare al *Sistema*, in qualità di *Partecipanti Speciali*, le altre controparti centrali autorizzate o riconosciute ai sensi del *Regolamento EMIR*. Fermo restando quanto previsto dal *Regolamento EMIR* in tema di interoperabilità, ai *Partecipanti Speciali* si applica, ove compatibile, quanto previsto nel presente *Regolamento* per i *Partecipanti Generali*, con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per i *Partecipanti*

Speciali, nel *Regolamento*, nelle *Istruzioni* e negli accordi di interoperabilità stipulati tra CC&G con detti *Partecipanti Speciali*.

7. Possono partecipare al *Sistema*, in qualità di *Partecipanti Qualificati*, le società di gestione di mercati di merci indicate nelle *Istruzioni*. Ai *Partecipanti Qualificati* si applica, ove compatibile, quanto previsto nel presente *Regolamento* per i *Partecipanti Individuali* con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per i *Partecipanti Qualificati*, nel *Regolamento*, nelle *Istruzioni* e negli accordi stipulati tra CC&G con detti *Partecipanti Qualificati*. I *Partecipanti Qualificati* non partecipano alle negoziazioni sul *Mercato*.

Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema

1. I soggetti che intendano aderire ad uno o più dei *Comparti Azionario*, *Obbligazionario ICSD*, *Derivati Azionari*, *Derivati dell'Energia*, *Derivati su Commodities Agricole*, *X-COM*, devono rispettare il seguente requisito patrimoniale:
 - a) Per i *Partecipanti Generali*, *Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a:
 - € 25.000.000, incrementato di un importo variabile in ragione del numero complessivo di *Partecipanti Indiretti* con i quali abbiano stipulato gli accordi di cui all'Articolo B.2.3.1, come di seguito indicato:
 - € 5.000.000 dal secondo al quinto *Partecipante Indiretto* incluso, ovvero
 - € 10.000.000 fino al decimo *Partecipante Indiretto* incluso, ovvero
 - € 15.000.000 oltre il decimo *Partecipante Indiretto*.
 - b) Per i *Partecipanti Individuali* banche o *Imprese di Investimento*, *Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a:
 - € 3.000.000, in caso di adesione al solo *Comparto Azionario*;
 - € 10.000.000, in caso di adesione a più *Comparti* oppure ad uno solo dei seguenti *Comparti*: *Comparto Obbligazionario ICSD*, *Comparto Derivati Azionari*, *Comparto Derivati dell'Energia*, *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, *X-COM*.

- c) Per i *Partecipanti Individuali* diversi da banche o *Imprese di Investimento* che intendono aderire al *Comparto X-COM*, patrimonio netto almeno pari a € 10.000.000.
2. I soggetti che intendono aderire al *Comparto Obbligazionario* devono rispettare il seguente requisito patrimoniale:
- a) Per i *Partecipanti Generali*, *Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a € 400.000.000;
- b) Per i *Partecipanti Individuali*, *Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a € 100.000.000.
3. Il requisito patrimoniale previsto al precedente comma 2 non si applica ai *Partecipanti Generali* e ai *Partecipanti Individuali* che, nell'ambito del *Comparto Obbligazionario*, operino esclusivamente su: (i) il segmento *DomesticMOT - Mercato MOT*; (ii) il sistema multilaterale di negoziazione *ExtraMOT*; (iii) il sistema multilaterale di negoziazione *EuroTLX*; e (iv) il sistema multilaterale di negoziazione *Hi-MTF*, in cui sono ammessi alle negoziazioni *Strumenti Finanziari* liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. A tali soggetti si applicano i requisiti patrimoniali indicati al precedente comma 1, rispettivamente alla lettera a) ed alla lettera b) secondo alinea.
4. In caso di assunzione di qualifiche diverse per i vari *Comparti* è richiesto il requisito patrimoniale più elevato tra quelli nella specie applicabili ai sensi dei commi precedenti.
5. I soggetti che intendano aderire in qualità di *Partecipanti Generali* e di *Partecipanti Individuali* che non rispettino il requisito patrimoniale di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3, ma che siano in possesso rispettivamente:
- a. Per i *Partecipanti Generali*:
- i. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 15.000.000 nel caso di cui ai commi 1 e 3,
- ii. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 200.000.000 nel caso di cui al comma 2;
- b. Per i *Partecipanti Individuali*:
- i. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 3.000.000 nel caso di cui ai commi 1 e 3,

- ii. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 50.000.000 nel caso di cui al comma 2;
- iii. di un patrimonio netto almeno pari a € 5.000.000 per i soggetti diversi da banche o Imprese di Investimento, per il *Comparto X-COM*;

devono costituire una garanzia fideiussoria in euro almeno pari alla differenza tra il *Patrimonio di Vigilanza*, o il patrimonio netto per i soggetti diversi da banche o *Imprese di Investimento*, posseduto e l'ammontare di cui ai precedenti commi.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5 deve essere fornita a CC&G secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*, da un unico *Fideiussore* non appartenente allo stesso gruppo del *Partecipante Diretto* garantito, di gradimento di CC&G stessa, tenuto conto dell'esistenza di rating a lungo termine eventualmente assegnatogli, dell'ammontare complessivo delle garanzie fideiussorie rilasciate dallo stesso a favore di CC&G e all'ammontare del patrimonio del *Fideiussore*.
7. La garanzia fideiussoria è efficace nei confronti di CC&G solo se trasmessa alla stessa direttamente dal *Fideiussore* e ha effetto nei rapporti con il *Partecipante* dalla data comunicata da CC&G.
8. I *Partecipanti Diretti* devono:

- a) essere titolari di un *Conto PM* presso il *Sistema Target2* per l'esecuzione, mediante le procedure previste da *Target2* per i *Sistemi Ancillari*, salvo casi particolari indicati nelle *Istruzioni*, di obbligazioni da adempiere in euro derivanti dall'adesione al *Sistema*,
- b) aderire ad un *Servizio di Gestione Accentrata* ove intendano movimentare i *Margini* utilizzando *Strumenti Finanziari*,
- c) aderire ai *Servizi di Liquidazione* per il regolamento finale dei contratti garantiti dal *Sistema*, esclusivamente in casi di ammissione ai *Comparti Cash* e/o al *Comparto Derivati Azionari*,

salvo che gli stessi si avvalgano permanentemente ed in via sostitutiva di un *Agente di Regolamento* secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*. Per ciascuno degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), deve essere nominato lo stesso *Agente di Regolamento* per tutti i *Comparti* ai quali il *Partecipante* aderisca, fatto salvo quanto previsto al comma successivo. Nel rispetto di quanto precede, possono essere nominati *Agenti di Regolamento* diversi per adempimenti diversi;

- d) aderire al *Servizio di Collateral Management*, esclusivamente in caso di ammissione al *Comparto X-COM*.
9. Per gli adempimenti di cui al comma 8, lettera c), possono essere nominati *Agenti di Regolamento* diversi per *Servizi di Liquidazione* diversi.
10. I *Partecipanti Diretti* devono disporre di una struttura organizzativa e di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema*.
11. Ove il soggetto che intende aderire sia sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea deve fornire un parere legale redatto da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il soggetto è residente. Il parere legale deve attestare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza delle disposizioni contenute nel presente *Regolamento*, nelle relative *Istruzioni* e in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema*, con particolare riferimento alle previsioni relative alla Settlement Finality di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, alle norme relative all'inadempimento di cui al Capo B.6.1 e quelle relative alla perdita dei requisiti, sospensione, esclusione di cui al Capo B.2.2.
12. I *Partecipanti Diretti* al *Sistema* devono mantenere adeguate procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi.
13. I *Partecipanti* al *Sistema* devono comunicare, per ciascun *Comparto* al quale intendono aderire, il nominativo dei referenti competenti per le attività previste dal presente *Regolamento* secondo quanto previsto dalle *Istruzioni*.
14. Per i soggetti di cui all'Articolo B.2.1.1, commi 4, 5, 6 e 7, la valutazione dei requisiti di adesione sarà effettuata, anche in deroga a quanto indicato nei commi precedenti, tenendo conto:
- a) per i *Partecipanti Speciali*, delle disposizioni in vigore nel Paese di appartenenza e del funzionamento di tali sistemi;
 - b) per i *Partecipanti Qualificati*, della disciplina a cui sono soggetti, degli assetti proprietari, del possesso di adeguate risorse patrimoniali, finanziarie, organizzative e tecnologiche, delle regole di funzionamento dei mercati gestiti, con particolare riguardo a

quelle concernenti l'acquisizione e la protezione delle garanzie, nonché la copertura da queste fornita alle obbligazioni assunte dai partecipanti al mercato gestito. I *Partecipanti Qualificati* non sono soggetti al rispetto del requisito patrimoniale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 5.

15. Per essere ammessi al *Sistema*, nei casi previsti nelle *Istruzioni*, i *Partecipanti* devono essere aderenti al *Servizio di Presettlement*.

Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema

1. I soggetti richiedenti l'adesione al *Sistema*, per uno o più *Comparti*, ovvero i soggetti già ammessi al *Sistema* che intendano aderire ad un ulteriore *Comparto* devono trasmettere a CC&G la Richiesta di Servizi e la relativa documentazione.
2. Dalla data in cui CC&G comunica al soggetto richiedente l'avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi con l'invito a completare la documentazione di partecipazione indicata nelle *Istruzioni*, il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'Articolo A.1.1.2 nonché del presente *Regolamento* e delle relative *Istruzioni* nella misura in cui siano nelle more applicabili.
3. Nel periodo intercorrente tra l'inoltro della Richiesta di Servizi di cui al comma 1 e la comunicazione dell'esito della richiesta:
 - a) i soggetti devono comunicare a CC&G qualsiasi nuovo fatto che abbia rilevanza per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema*;
 - b) CC&G può richiedere ulteriori dati e informazioni necessari per l'istruttoria della domanda.
4. CC&G comunica l'esito della richiesta entro un mese dalla ricezione della documentazione completa, motivando le ragioni dell'eventuale rigetto della stessa. Qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari, CC&G può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione motivata al soggetto richiedente. Nel caso di richiesta di adesione in qualità di *Partecipante Indiretto*, la comunicazione dell'esito è inviata anche al *Partecipante Generale* di cui intende avvalersi.

5. CC&G provvede a informare la *Società di Gestione* interessata dell'esito della richiesta.
6. L'*adesione* al *Comparto* è efficace dal giorno indicato da CC&G.
7. L'*adesione* al *Sistema* comporta la completa assunzione da parte del *Partecipante* delle conseguenti obbligazioni, previste dalla regolamentazione di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3.

Articolo B.2.1.4 Avvio dell'operatività

1. L'avvio dell'operatività per i *Partecipanti Diretti* ammessi al *Sistema*, per uno o più *Comparti*, è subordinato al versamento ai *Default Fund*, ove dovuto, e al versamento delle quote a titolo di adesione o ad altro titolo nella misura indicata nelle *Istruzioni*.

Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti

1. Ogni *Partecipante Diretto* al *Sistema* assicura la permanenza di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua e efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema*.
2. Ogni *Partecipante* al *Sistema* deve comunicare tempestivamente, con gli effetti previsti nelle *Istruzioni*, la variazione dei nominativi dei referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 12. Per ciascun *Comparto* almeno uno di detti referenti deve essere sempre reperibile nel corso di ciascuna giornata lavorativa di *Mercato*.
3. Ogni *Partecipante* al *Sistema* deve tempestivamente comunicare a CC&G la perdita dei requisiti previsti all'Articolo B.2.1.1, commi 2 e 3.
4. Ogni *Partecipante Diretto* deve tempestivamente comunicare a CC&G:
 - a) la perdita dei requisiti patrimoniali previsti dall'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4;
 - b) una diminuzione superiore al 30% del *Patrimonio di Vigilanza*, o del patrimonio netto per i soggetti diversi da banche e *Imprese di Investimento*, rispetto all'ultimo valore comunicato, fermo restando

quanto previsto alla lettera a) in caso di perdita del requisito patrimoniale minimo richiesto;

- c) ogni dato, informazione o documento che gli sia richiesto ai fini dell'attività di gestione del Sistema o per verificare la permanenza dei requisiti di adesione al *Sistema* o al *Comparto*.

5. Ogni *Partecipante Diretto* deve comunicare a CC&G, con preavviso di almeno cinque *Giorni di CC&G aperta*, la perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 7, ovvero la perdita di efficacia, per qualsiasi causa, dell'accordo con l'*Agente di Regolamento*.
6. Il *Partecipante Generale* e il *Partecipante Indiretto* devono tempestivamente comunicare a CC&G la perdita di efficacia dell'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1. Detta comunicazione, da chiunque effettuata, si intenderà compiuta anche per conto dell'altra parte.

CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso

Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti

1. Nel caso in cui il *Patrimonio di Vigilanza*, o il patrimonio netto per i *Partecipanti Individuali* diversi da banche e *Imprese di Investimento*, si riduca al di sotto delle misure indicate all'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4, CC&G può fissare un termine, non superiore a 90 giorni di calendario, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*, nonché agli eventuali *Partecipanti Indiretti*.
2. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo la garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 4, CC&G può fissare un termine, non superiore a 30 giorni di calendario, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob ed alla *Società di Gestione*, nonché agli eventuali *Partecipanti Indiretti*.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, CC&G può, contestualmente, fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di margini maggiorati o la sospensione dal *Sistema* di cui all'Articolo B.2.2.2. Ove CC&G ritenga di non poter accordare i termini indicati nei commi precedenti, si applica l'esclusione di cui all'Articolo B.2.2.4.
4. CC&G rende pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti dei requisiti di cui agli Articoli B.2.1.1 e B.2.1.2 e dei requisiti di trasparenza in tema di prezzi e di commissioni di cui all'articolo B.7.1.3, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 38 del *Regolamento EMIR*, salvo nei casi in cui l'autorità competente, previa consultazione dell'AESFEM, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo B.2.2.2 Sospensione

1. CC&G sospende dal *Sistema* o dal *Comparto*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* interessata:

- a) il *Partecipante*, nel caso in cui CC&G abbia avuto notizia di suo grave inadempimento nei confronti di un altro sistema di garanzia e/o di liquidazione;
 - b) il *Partecipante Diretto*, nel caso di perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 7, ovvero di perdita di efficacia dell'accordo con un *Agente di Regolamento* ivi previsto, per qualsiasi causa, compresa l'insolvenza di mercato di quest'ultimo a meno che, eccezionalmente, gli obblighi nei confronti di CC&G siano – nelle more della regolarizzazione – di fatto comunque rispettati. A tal fine CC&G verifica la possibilità di trasferire ad altro liquidatore le operazioni di pertinenza del *Partecipante* e le eventuali disponibilità da questi costituite presso l'*Agente di Regolamento* insolvente.
2. CC&G sospende dal *Comparto* il *Partecipante Indiretto*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
- a) nel caso di richiesta di sospensione del medesimo da parte del *Partecipante Generale*, secondo quanto previsto all'Articolo B.2.3.3, comma 1;
 - b) qualora, per qualsiasi motivo, sia venuto meno o comunque divenuto inefficace l'accordo con il *Partecipante Generale* di cui all'Articolo B.2.3.1, senza che un altro *Partecipante Generale* abbia trasmesso un nuovo accordo con il *Partecipante Indiretto* in tempo utile perché CC&G possa averne verificato l'idoneità ai fini del *Sistema*;
 - c) quando sia stato sospeso il *Partecipante Generale* di cui si avvale.
3. CC&G può sospendere dal *Sistema* o dal *Comparto* il *Partecipante* al *Sistema*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
- a) in caso di sospensione del *Partecipante* dalle negoziazioni su un *Mercato*;
 - b) in caso di emanazione nei confronti del *Partecipante* dei provvedimenti ingiuntivi di cui agli artt. 51 e 52 del *T.U.F.* o di quelli equivalenti emanati dalla Autorità di vigilanza competente;
 - c) qualora il *Partecipante* non fornisca le informazioni o i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo B.2.1.5, comma 4, lettera c);

- d) in caso di grave violazione delle disposizioni di CC&G;
 - e) nel caso di cui all'Articolo B.2.2.1, comma 3.
4. La durata massima della sospensione è di 120 giorni di calendario e decorre dalla comunicazione a mezzo telefax di cui al comma 5.
 5. L'atto di sospensione è comunicato a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R., al *Partecipante* e, qualora questi sia un *Partecipante Indiretto*, anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale.

Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione

1. Relativamente al *Sistema* o al *Comparto*, dal momento della sospensione CC&G non registra ulteriori modifiche delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante* sospeso; tuttavia può consentire modifiche delle *Posizioni Contrattuali* in essere relative ai *Comparti Derivati* per effetto dell'esercizio di opzioni oppure attraverso i trasferimenti di cui all'Articolo B.3.1.5 finalizzati alla diminuzione dell'esposizione di rischio del *Partecipante* sospeso.
2. Anche durante il periodo di sospensione, i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Individuali* sono tenuti ad adempiere nei confronti di CC&G, e i *Partecipanti Indiretti* nei confronti dei *Partecipanti Generali*, alle obbligazioni derivanti dall'adesione al *Sistema* e al *Comparto*, secondo quanto previsto dagli atti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2, contestualmente al provvedimento di sospensione e/o durante il periodo di sospensione, CC&G può fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di *Margini* maggiorati.
4. La sospensione non può essere revocata fino a quando non siano venuti meno i motivi che l'hanno determinata.

Articolo B.2.2.4 Esclusione

1. CC&G esclude il *Partecipante* dal *Sistema* – con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo – dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 90, comma 3, parte seconda, del *T.U.B.*, nel caso di revoca, da parte dell'Autorità competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o di adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o comunque per il venir meno della legittimazione all'esercizio dell'attività stessa;
 - b) nel caso di inadempimento ai sensi dell'Articolo B.6.1.1.
2. *CC&G* esclude altresì dal *Sistema* o dal *Comparto* - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
- a) il *Partecipante Diretto* qualora abbia perduto i requisiti patrimoniali di cui all'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4 e non li abbia ricostituiti entro il termine eventualmente concesso per il loro ripristino ai sensi dell'Articolo B.2.2.1 o non abbia ottemperato alle misure di contenimento dei rischi fissate ai sensi dell'Articolo B.2.2.1, comma 3, e dell'Articolo B.2.2.3, comma 3;
 - b) il *Partecipante* qualora, alla data di scadenza del periodo di sospensione di cui all'Articolo B.2.2.2, non siano venute meno le cause che l'hanno determinata;
 - c) il *Partecipante Indiretto* qualora sia escluso il *Partecipante Generale* di cui si avvale;
 - d) il *Partecipante Indiretto* qualora sia escluso dalle negoziazioni su un *Mercato* relativo al *Comparto* al quale aderisce.
3. *CC&G* può altresì escludere dal *Sistema* o dal *Comparto* - con gli stessi effetti di cui al comma 2, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* - il *Partecipante Diretto* che sia stato escluso delle negoziazioni su un *Mercato*.
4. L'atto di esclusione è comunicato, a mezzo telefax confermato da raccomandata A.R., al *Partecipante* e, qualora questi sia un *Partecipante Indiretto*, anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale.

Articolo B.2.2.5 Effetti dell'esclusione

1. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1.
2. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Indiretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), il *Partecipante Generale* è tenuto a chiudere le *Posizioni Contrattuali* riconducibili al *Partecipante Indiretto*, informando CC&G delle azioni intraprese a tal fine.
3. Nel caso di esclusione di un *Partecipante al Sistema* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1 e all'Articolo B.6.2.2.
4. L'esclusione di un *Partecipante Diretto* dal *Sistema* o dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, commi 2, lettere a) e b) e 3, ha efficacia dalla data in cui il *Partecipante* escluso non avrà più *Posizioni Contrattuali* registrate sui conti di cui all'Articolo B.3.1.2. Sino a tale data al *Partecipante* escluso si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3.
5. L'esclusione di un *Partecipante Indiretto* dal *Sistema* o dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 2, lettere b) e d), ha efficacia dalla data in cui il *Partecipante Indiretto* escluso non avrà più *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti terzi del *Partecipante Generale* ad esso eventualmente riconducibili. Sino a tale data, a detti contratti si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3.
6. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Indiretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 2, lettera c), le sue *Posizioni Contrattuali* sono regolate, a seconda dei motivi di esclusione del *Partecipante Generale*, ai sensi dei commi 1, 3 o 4.
7. Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, CC&G provvede alla chiusura dei conti del *Partecipante* escluso e determina, in caso di esclusione di un *Partecipante Diretto*, le eventuali perdite subite e le spese sostenute per l'intervento, imputandole secondo le modalità previste all'Articolo B.6.2.3, e provvedendo a restituire l'eventuale importo eccedente all'avente diritto.
8. Le eventuali perdite subite e spese sostenute dal *Partecipante Generale* al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, sono a totale carico del *Partecipante Generale* stesso che utilizza per la copertura i *Margini* costituiti presso di sé dal *Partecipante Indiretto* escluso.

9. CC&G, nel dare esecuzione alle richieste di trasferimento di cui ai commi precedenti da parte dei *Partecipanti Diretti*, non è tenuta ad alcun onere ma solo ad acquisire l'assenso del *Partecipante* nei conti del quale sono trasferite le *Posizioni Contrattuali*.

Articolo B.2.2.6 Recesso

1. I *Partecipanti* possono esercitare il diritto di recesso dall'adesione o ad uno o più *Comparti* in qualunque momento – a mezzo raccomandata A.R. anticipata via telefax – che deve pervenire a CC&G, a pena di nullità, con un preavviso non inferiore a 30 giorni di calendario, salvo diverso accordo con CC&G.
2. In caso di modifica delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi e degli altri documenti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3, i *Partecipanti al Sistema* possono esercitare il diritto di recesso entro il termine indicato nella comunicazione con la quale CC&G ha dato notizia di dette modifiche. Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario. Per le modifiche adottate in casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.
3. Il recesso dall'adesione produce effetto, rispetto a ciascun *Comparto*, dalla data di scadenza delle *Posizioni Contrattuali* ancora in essere al momento della scadenza del periodo di preavviso.
4. Alla scadenza del periodo di preavviso di cui al comma 1, al *Partecipante* si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3, commi 1, 2 e 3.
5. Ove, a seguito del recesso dai *Comparti*, il *Partecipante* non risulti essere più aderente ad alcun *Comparto* si intende contestualmente cessata l'adesione al *Sistema*.
6. CC&G comunica immediatamente l'avvenuto recesso dall'adesione al *Comparto* o al *Sistema* alla *Società di Gestione* e, in caso di recesso di un *Partecipante Generale*, anche ai *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono.
7. In caso di recesso di un *Partecipante Generale*, questi è tenuto a darne comunicazione ai *Partecipanti Indiretti* che di esso si avvalgono. In caso di recesso di un *Partecipante Indiretto*, questi deve darne comunicazione al

Partecipante Generale di cui si avvale. Dette comunicazioni devono essere inviate contestualmente a quelle di cui al comma 1.

Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione

1. I *Partecipanti* possono modificare la qualifica della propria adesione a ciascun *Comparto* esercitando preventivo recesso ai sensi dell'Articolo B.2.2.6, comma 1, e provvedendo contestualmente agli adempimenti di cui all'Articolo B.2.1.3.

CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti

Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale–Partecipante Indiretto

1. I *Partecipanti Indiretti* sottoscrivono con un *Partecipante Generale* un accordo conforme ad apposito schema predisposto da CC&G, limitatamente ad aspetti di suo interesse, e dal quale risulta la struttura dei conti applicata a ciascun *Partecipante Indiretto*.
2. Il *Partecipante Generale* di cui il *Partecipante Indiretto* si avvale può essere anche diverso per ciascun *Comparto* inoltre, qualora l'attività di negoziazione del *Partecipante Indiretto* sia svolta da *Unità Organizzative* diverse, CC&G si riserva di consentire che i *Partecipanti Indiretti* si avvalgano, anche per il medesimo *Comparto*, di *Partecipanti Generali* diversi per le diverse *Unità Organizzative*.
3. Gli accordi di cui ai commi precedenti devono pervenire a CC&G, per le verifiche di sua competenza, con un preavviso non inferiore a cinque *giorni di CC&G aperta*, salvo diverso termine concordato con CC&G stessa.

Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali relative al Partecipante Indiretto

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* e il *Partecipante Indiretto* prevede tra l'altro che il primo provveda anche al regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante Indiretto* ad esso trasferite in virtù di quanto previsto all'Articolo B.1.1.1, comma 1.

Articolo B.2.3.3 Sospensione

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* ed il *Partecipante Indiretto*, di cui all'Articolo B.2.3.1 prevede la sospensione dall'adesione all/i *Comparto/i* - in qualsiasi momento e per la durata massima di 20 giorni di calendario – del *Partecipante Indiretto*, da parte di CC&G, su semplice richiesta e con l'esclusiva responsabilità del *Partecipante Generale*. CC&G non ha alcun

obbligo o diritto di verificare l'opportunità o la conformità di tale richiesta alle intese contrattuali esistenti tra il *Partecipante Generale* e il *Partecipante Indiretto*. CC&G dà immediata notizia di tale sospensione alla *Società di Gestione*. Il *Partecipante Indiretto* sospeso continua a essere tenuto a regolare con il *Partecipante Generale* gli importi dovuti a titolo di *Margini* o ad altro titolo.

2. Nel caso di cui al comma 1, e negli altri casi di sospensione ai sensi dell'Articolo B.2.2.2 il *Partecipante Generale* continua a rimanere obbligato nei confronti di CC&G per tutte le *Posizioni Contrattuali* riconducibili al *Partecipante Indiretto*; sono fatte salve le possibilità di cui all'Articolo B.2.2.3.
3. Decorso il termine massimo di sospensione di cui al comma 1, il *Partecipante* sospeso è riammesso ad operare nel *Comparto* nella sua qualità di *Partecipante Indiretto*, salvo che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di recesso dall'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1 e sia trascorso il termine di preavviso di cui all'Articolo B.2.3.4, comma 1, senza che sia stato trasmesso a CC&G, altro accordo, secondo le modalità e nei termini di cui all'Articolo B.2.3.1. CC&G comunica immediatamente l'avvenuta riammissione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*.

Articolo B.2.3.4 Recesso dall'accordo

1. Il recesso dall'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1 deve essere comunicato dal *Partecipante* che recede all'altro contraente e contestualmente a CC&G e alla *Società di Gestione* con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Sono fatti salvi i casi di sospensione del *Partecipante Generale* e di inadempimento nei suoi confronti del *Partecipante Indiretto*, nei quali casi il recesso si può esercitare senza preavviso. In ogni caso, ai fini del comma 3, e dell'Articolo B.2.3.3, comma 3, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte di CC&G, della comunicazione del recesso.
2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dai *Partecipanti* interessati e con l'assenso di CC&G.
3. In caso di stipula di un nuovo accordo tra il *Partecipante Indiretto* ed altro *Partecipante Generale*, CC&G comunicherà la data a partire dalla quale detto nuovo accordo avrà per essa effetto, restando inteso che esigenze di regolarizzazione o prova dei connessi rapporti possono rendere necessaria la sospensione del *Partecipante Indiretto* dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.2, comma 2, lettera b). Di tale eventuale sospensione CC&G darà tempestiva notizia alla *Società di Gestione*.

4. Al recesso di cui al comma 1 si applica – anche qualora non intervenga la sospensione - quanto previsto nell'Articolo B.2.3.3, comma 2, con riferimento alle *Posizioni Contrattuali* registrate alla data di scadenza del periodo di preavviso del recesso stesso, salvo che al nuovo *Partecipante Generale*, per accordo tra i *Partecipanti* interessati, non vengano trasferite le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie, ove ciò sia tecnicamente possibile.
5. In caso di sostituzione da parte di un *Partecipante Indiretto* del *Partecipante Generale* con altro *Partecipante Generale*, i trasferimenti delle relative *Posizioni Contrattuali* e garanzie sono effettuati da CC&G con il consenso di tutti i *Partecipanti* interessati, contrattualmente espresso, se e nei limiti temporali compatibili con le regole che disciplinano la liquidazione finale dei contratti ed i relativi adempimenti preliminari.

CAPO B.2.4 Rapporti con i Clienti

Articolo B.2.4.1 Accordo Partecipante Diretto – Cliente

1. Il *Partecipante Diretto*, al momento di apertura del conto “terzi segregato”, sottoscrive con i *Clienti* un accordo conforme ad apposito schema predisposto da CC&G, limitatamente ad aspetti di suo interesse e dal quale risulta che il *Partecipante Diretto* non può opporsi al trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* e delle garanzie del *Cliente* in caso di procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1.
2. Il *Partecipante Designato* sottoscrive un apposito contratto con i *Clienti* ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni Contrattuali* e delle garanzie e ne informa tempestivamente CC&G.
3. Per i *Clienti Partecipanti Indiretti* gli accordi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono assorbiti dall'accordo Partecipante Generale-Partecipante Indiretto, di cui al precedente Capo B.2.3.
4. Gli accordi di cui al precedente comma 1 devono pervenire a CC&G, per le verifiche di competenza, con un preavviso non inferiore a cinque *giorni di CC&G aperta*, salvo diverso termine concordato con CC&G stessa.

Articolo B.2.4.2 Accordo CC&G – Cliente

1. Nei casi previsti dall'Articolo B.6.2.1, comma 1, i *Clienti* assumono la qualifica di *Partecipanti Pro-tempore*, ai fini del versamento dei *Margini*.
2. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, contestualmente con l'accordo di cui all'Articolo B.2.4.1, comma 1, i *Clienti* sottoscrivono uno specifico accordo con CC&G condizionato al caso di inadempimento del *Partecipante Diretto*. Il rapporto contrattuale tra tali *Clienti* e CC&G è limitato ai casi in cui non sia stato comunicato il *Partecipante Designato*.

Articolo B.2.4.3 Recesso dall'accordo

1. Il recesso dall'accordo di cui all'Articolo B.2.4.1, comma 1, deve essere comunicato dal *Partecipante* a *CC&G* con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario.
2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dalle parti e con l'assenso di *CC&G*.
3. Il recesso dall'accordo di cui all'Articolo B.2.4.1, comma 2, deve essere comunicato a *CC&G* tempestivamente; fino a ricezione della comunicazione del recesso *CC&G* opera sulla base degli accordi ricevuti.

CAPO B.2.5 Rapporti tra Partecipanti Diretti

Articolo B.2.5.1 Accordo tra Partecipanti Diretti

1. Ove i clienti di un conto “terzi omnibus” chiedano al Partecipante Diretto di beneficiare, nel caso di suo inadempimento, del trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* e garanzie ad un *Partecipante Designato*, il *Partecipante Diretto* può sottoscrivere con un *Partecipante Designato* apposito schema predisposto da CC&G, limitatamente ad aspetti di suo interesse e dal quale risulta:
 - a. l’acquisizione da parte del *Partecipante Diretto* della richiesta di cui sopra;
 - b. l’accettazione da parte del *Partecipante Designato* del trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* e garanzie dei clienti del conto “terzi omnibus” del *Partecipante Diretto* e la conferma di avere instaurato con tali clienti un accordo in base al quale si è impegnato in questo senso. Per i *Partecipanti Indiretti* il *Partecipante Designato* dovrà altresì trasmettere l’accordo di cui al precedente Capo 2.3.
2. Gli accordi di cui al comma precedente devono pervenire a CC&G non appena finalizzati.

Articolo B.2.5.2 Recesso dall’accordo

1. Il recesso dall’accordo di cui all’Articolo B.2.5.1, deve essere comunicato dal *Partecipante* a CC&G tempestivamente; fino a ricezione della comunicazione del recesso CC&G opera sulla base degli accordi ricevuti.

PARTE B.3 Clearing

CAPO B.3.1 *Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali*

Articolo B.3.1.1 Effetti delle operazioni concluse

1. Con l'Ordine di trasferimento di cui agli Articoli B.1.1.1 e B.1.1.2:

- a) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Diretto* che ha effettuato l'operazione, la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, della controparte di *Mercato* di questi;
- b) il *Partecipante Generale* assume nei confronti del *Partecipante Indiretto* che di esso si avvale la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, della controparte di *Mercato* di questi;
- c) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Generale* la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, che questi ha assunto nei confronti del *Partecipante Indiretto* che di esso si avvale ai sensi della lettera b);
- d) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Speciale* la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, assunta dal *Partecipante* al *Sistema* nei confronti della propria controparte di *Mercato* che sia aderente al sistema di garanzia gestito dal *Partecipante Speciale*;
- e) CC&G assume nei confronti del *Partecipante Qualificato* la *Posizione Contrattuale*, attiva e passiva, derivante dal trasferimento sul conto del *Partecipante Qualificato* delle *Posizioni Contrattuali* dei *Partecipanti* che hanno esercitato l'opzione di consegna fisica per i contratti futures dell'energia.

2. In virtù dell'adesione al *Sistema*, ciascun *Partecipante* non può pretendere dalla controparte di mercato l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti con essa stipulati nel *Mercato*, ai quali si applica il comma 1, né può opporre a CC&G le eccezioni relative ai rapporti con detta controparte, né qualsiasi altra eccezione derivante da contratti stipulati nel *Mercato* da soggetti per i quali operano i meccanismi di trasferimento di cui al comma 1.

3. Le cause di invalidità e di inefficacia delle operazioni effettuate nel *Mercato* e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra le controparti di mercato.

Articolo B.3.1.2 Struttura dei conti

1. CC&G registra le *Posizioni Contrattuali* di ciascun *Partecipante Diretto* in:
 - a) conto “proprio” per le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate nei *Mercati* dal *Partecipante* per proprio conto;
 - b) conti “terzi omnibus”, per le *Posizioni Contrattuali* dei propri *Committenti* o dei propri *Partecipanti Indiretti*;
 - c) conti “terzi segregati”, per le *Posizioni Contrattuali* dei propri *Clients*. Le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate dai *Clients* per conto proprio potranno essere distinte dalle *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni da essi effettuate per conto terzi.
2. Nell’ambito delle *Posizioni Contrattuali* di uno dei conti “terzi omnibus”, le *Posizioni Contrattuali* dei *Partecipanti Indiretti* possono essere registrate in:
 - a) un conto “Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto”;
 - b) un conto “Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto”.
3. CC&G registra in un conto aperto a nome del *Partecipante Qualificato* le *Posizioni Contrattuali* a questi trasferite a seguito dell’esercizio dell’opzione di consegna fisica per i contratti futures dell’energia effettuato dai *Partecipanti del Comparto Derivati dell’Energia*.
4. I *Partecipanti Diretti* possono richiedere a CC&G, nei limiti, alle condizioni e per i *Comparti* indicati nelle *Istruzioni*, la registrazione di *Posizioni Contrattuali* in appositi sottoconti dei conti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. Per le *Posizioni Contrattuali* relative al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, la registrazione in sottoconti delle *Posizioni Contrattuali* dei *Committenti* è obbligatoria. L’apertura dei sottoconti e la registrazione negli stessi delle *Posizioni Contrattuali* dei *Committenti* non determina alcun rapporto tra CC&G e i *Committenti* stessi. Tali informazioni sono utilizzate da CC&G e dalla *Società di Gestione del Mercato* esclusivamente al fine del monitoraggio delle posizioni e della gestione della fase di consegna del

sottostante. Nelle *Istruzioni* sono specificate le modalità, le informazioni e i tempi relativi all'apertura dei sottoconti e alla registrazione delle *Posizioni Contrattuali*.

Le disposizioni di cui al comma 5 entrano in vigore con successivo Comunicato.

Nel periodo transitorio si applica quanto segue:

5. Per le *Posizioni Contrattuali* relative al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, i *Partecipanti* sono tenuti a comunicare a CC&G le informazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* dei *Committenti* aperte il “giorno di scadenza” del contratto, individuato nelle *Istruzioni*. Le informazioni comunicate a CC&G in relazione alle *Posizioni Contrattuali* dei *Committenti* non determinano alcun rapporto tra CC&G e i *Committenti* stessi. Tali informazioni sono utilizzate dalla *Società di Gestione del Mercato* e da CC&G esclusivamente al fine del monitoraggio delle posizioni e della gestione della fase di consegna del sottostante. Nelle *Istruzioni* sono specificate le modalità, le informazioni e i tempi relativi alla comunicazione delle *Posizioni Contrattuali*.

Articolo B.3.1.3 Compensazione

1. Le *Posizioni Contrattuali*, al momento della registrazione in ciascuno dei conti o degli eventuali sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2, si compensano con le *Posizioni Contrattuali* già registrate nello stesso conto, o all'interno dello stesso sottoconto, ed aventi le stesse caratteristiche.
2. Nel *Comparto X-COM* la compensazione non opera e le *Posizioni Contrattuali* sono registrate singolarmente.

Articolo B.3.1.4 Operazioni relative ai conti terzi

1. CC&G non è tenuta ad alcuna verifica circa i poteri del *Partecipante* in ordine ad operazioni che interessino i conti “terzi” ad esso intestati.
2. La registrazione nei conti “terzi” non determina alcun rapporto giuridico tra CC&G e soggetti diversi dal *Partecipante* al quale detti conti sono intestati.

Articolo B.3.1.5 Trasferimento di Posizioni Contrattuali

1. L'esecuzione di *Ordini di trasferimento* tra *Partecipanti* o tra conti dello stesso *Partecipante* di *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati* già registrate nel *Sistema* è possibile, con il consenso del destinatario, nei giorni, ai prezzi e secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. Per il *Comparto Derivati dell'Energia* e ai sensi delle specifiche del contratto futures dell'energia, ai fini dell'esercizio dell'opzione di consegna fisica, è consentito il trasferimento dai conti del *Partecipante Diretto* al *Partecipante Qualificato*.
3. Il trasferimento di *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Cash* è effettuata nei limiti e secondo le modalità previsti nelle *Istruzioni*.
4. La registrazione degli *Ordini di trasferimento* eseguita da CC&G ai sensi dei commi precedenti produce gli effetti di cui all'Articolo B.3.3.1.

Articolo B.3.1.6 Operazioni di rettifica

1. In occasione di operazioni societarie, o comunque di carattere generale, che hanno impatto sulle *Posizioni Contrattuali* - quali, inter alia, operazioni sul capitale, distribuzioni di dividendi, offerte pubbliche di acquisto totalitarie - CC&G provvede alle necessarie rettifiche secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*.

Articolo B.3.1.7 Gestione degli errori

1. Su richiesta e sotto la responsabilità della *Società di Gestione*, e comunque in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, CC&G esegue gli *Ordini di trasferimento* trasmessi nell'ambito di procedure di gestione degli errori con gli effetti di cui all'Articolo B.3.1.1.

PARTE B.4 Sistema di Garanzia

CAPO B.4.1 Margini

Articolo B.4.1.1 Margini iniziali

1. CC&G richiede ai *Partecipanti Diretti* la costituzione di *Margini Iniziali*.
2. I *Margini Iniziali* dovuti a CC&G sono calcolati con metodologie fondate sui seguenti principi:
 - a) ipotizzando variazioni dei fattori di rischio individuate sulla base di analisi statistiche e delle condizioni di mercato e tenendo conto delle correlazioni tra *Strumenti Finanziari* ritenute significative;
 - b) determinando, con un “intervallo di confidenza”, l’ammontare della perdita potenziale delle *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante Diretto* in un arco temporale prefissato. Per le *Posizioni Contrattuali* in Consegna e, nel periodo indicato nelle *Istruzioni*, per le *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati* su *Commodities Agricole*, i *Margini*, sono calcolati secondo le modalità e i tempi indicati nel *Manuale dei Servizi* (“*Margini Iniziali* su posizioni in consegna”).
3. Le metodologie di cui al comma 2 sono applicate con riferimento ai *Comparti Cash*, al *Comparto Derivati Azionari* e al *Comparto Derivati dell’Energia*, sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2, commi 1, 2 e 4.
4. Con riferimento al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, le metodologie di cui al comma 2 sono applicate come segue:
 - a) sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2, fino al *Giorno di CC&G aperta* precedente il “giorno di monitoraggio delle Posizioni”, individuato nelle *Istruzioni*;
 - b) sulle *Posizioni Contrattuali* lorde registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all’Articolo B.3.1.2 a partire dal “giorno di monitoraggio delle Posizioni”, individuato nelle *Istruzioni*, sino alla chiusura delle posizioni.

Le disposizioni di cui al comma 4 entrano in vigore con successivo comunicato.

Nel periodo transitorio si applica quanto segue:

. Con riferimento al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*, le metodologie di cui al comma 2 sono applicate come segue:

- a) sulle *Posizioni Contrattuali* nette registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all'Articolo B.3.1.2 fino al "giorno di scadenza", individuato nelle *Istruzioni*;
- b) sulle *Posizioni Contrattuali* lorde registrate in ciascun conto o sottoconto di cui all'Articolo B.3.1.2 a partire dal primo *Giorno di CC&G aperta* successivo al "giorno di scadenza", individuato nelle *Istruzioni*, sino alla chiusura delle posizioni.

4.bis Con riferimento al *Comparto X-COM* le metodologie di cui al comma 2 si sostanziano nel versamento di un importo, commisurato allo scarto prudenziale indicato nel *Manuale dei Servizi*. Il versamento è dovuto dal *Partecipante Diretto* che riceve gli *Strumenti Finanziari non Derivati* nell'operazione a pronti, al momento del regolamento di tale operazione.

4.ter Con riferimento al *Comparto X-COM*, CC&G richiede inoltre:

- a. un *Margine* iniziale di tasso d'interesse, dovuto dai *Partecipanti Diretti* a partire dal giorno di conclusione del contratto sul *Mercato*, commisurato al tasso d'interesse del contratto negoziato nel *Mercato* e al costo del rifinanziamento;
- b. un *Margine* iniziale aggiuntivo, dovuto dal *Partecipante Diretto* che non ha integrato gli *Strumenti Finanziari* dovuti secondo quanto richiesto dal *Servizio di Collateral Management* nel processo di amministrazione delle garanzie.

5. CC&G effettua il calcolo congiunto dei *Margini* per le *Posizioni Contrattuali*:

- del *Comparto Obbligazionario e Obbligazionario ICSD*;

- del *Comparto Azionario e Derivati Azionari*;

in tale ultimo caso imputando, ove necessario, detti *Margini* al *Comparto* di riferimento sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto ai *Margini* determinati separatamente.

6. Il *Partecipante Individuale* ed il *Partecipante Generale*, anche relativamente alle *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti “terzi segregati” o “terzi omnibus” con le modalità di cui all’Articolo 3.1.2, comma 2, possono richiedere quale servizio, anche a solo titolo informativo, che CC&G calcoli i *Margini* anche separatamente per le *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Azionario e Derivati Azionari*. In tal caso il *Partecipante Diretto* specifica contestualmente se intende effettuare il pagamento dell’importo richiesto nell’ambito del regolamento giornaliero sulla base del calcolo dei *Margini* congiunto o separato per ciascun *Comparto*.
7. CC&G - nell’ambito delle procedure di gestione del rischio e secondo modalità non discriminatorie – può differenziare la misura dei *Margini* iniziali applicati ai *Partecipanti*, comunicandolo a Banca d’Italia e Consob.
8. Nell’ambito del *Sistema*, i *Margini Iniziali* sono versati:
 - a) a CC&G, nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 7, dai *Partecipanti Generali*, relativamente alle operazioni stipulate per proprio conto e per conto dei propri *Committenti* e *Partecipanti Indiretti*;
 - b) a CC&G, nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 7, dai *Partecipanti Individuali*, relativamente alle operazioni effettuate per proprio conto e per conto dei propri *Committenti*;
 - c) a CC&G nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 7, dai *Partecipanti Speciali* relativamente alle operazioni effettuate da operatori del *Mercato* che aderiscono ai sistemi di garanzia da essi gestiti.
9. I *Partecipanti Diretti* che abbiano raccolto dai propri *Clients* un importo eccedente a quanto risultante ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 7, versano tali importi a CC&G a titolo di *Margini* iniziali in eccesso;
10. Per la costituzione dei *Margini* di cui al comma 1 presso CC&G si applica quanto previsto all’Articolo B.5.1.1 comma 5.

11. CC&G richiede ai *Partecipanti Speciali* la costituzione anche di un *Margine* iniziale addizionale determinato sulla base dei *Margini* iniziali calcolati in un periodo di riferimento.
12. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai *Partecipanti Qualificati* che prevedono che l'accettazione della richiesta di esercizio dell'opzione di consegna fisica per i contratti futures dell'energia sia condizionata al preventivo deposito a loro favore, da parte dei *Partecipanti* esercitanti, di garanzie finanziarie sufficienti a coprire il totale controvalore della posizione esercitata, ovvero alla verifica della capacità dei medesimi di effettuare la corrispondente consegna di energia, a seconda della posizione assunta.
13. La previsione di cui al precedente comma 11 è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) che tali garanzie non possano essere distratte dalla loro destinazione, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli *Partecipanti* esercitanti o del *Partecipante Qualificato*, anche in caso di apertura di procedure concorsuali;
 - b) che nessuna azione possa pregiudicare la definitività dei contratti conclusi sui mercati gestiti dal *Partecipante Qualificato*, la loro compensazione e i conseguenti pagamenti.
14. I *Partecipanti* al *Sistema* effettuano i versamenti dei margini a norma degli articoli 41 e 42 del *Regolamento EMIR* e dell'articolo 70 del TUF, fatta eccezione per i versamenti effettuati nel *Comparto Derivati su Commodities Agricole* dal momento dell'abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, dove le garanzie si intendono costituite esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per le quali, CC&G assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.

Articolo B.4.1.2 Margini di variazione giornalieri

1. I *Margini* di variazione giornalieri sono determinati da CC&G con frequenza giornaliera e calcolati a fronte di ciascuna delle *Posizioni Contrattuali* in

futures registrate su ciascuno dei conti o sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2, fino all'ultimo giorno di negoziazione del contratto.

2. L'importo dei *Margini* di variazione giornalieri è pari:
 - a) per le *Posizioni Contrattuali* rivenienti dall'operatività della giornata corrente di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente e il prezzo di negoziazione;
 - b) per le *Posizioni Contrattuali* rivenienti dall'operatività di precedenti giornate di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente e il prezzo di regolamento giornaliero del giorno lavorativo di *Mercato* precedente.
3. I *Margini* di variazione giornalieri sono corrisposti tra *CC&G* e i *Partecipanti Diretti*, inclusi i *Partecipanti Qualificati*.
4. I *Margini* nella forma di premi applicati alle *Posizioni Contrattuali* in opzione sono corrisposti tra *CC&G* e i *Partecipanti Diretti*, il giorno di *CC&G aperta* successivo a quello di negoziazione.
5. Per il pagamento dei *Margini* di cui al presente articolo si applica l'Articolo B.5.1.1, comma 5.

Articolo B.4.1.3 Margini aggiuntivi infragiornalieri

1. *Margini* aggiuntivi infragiornalieri possono essere richiesti qualora l'oscillazione dei prezzi degli *Strumenti Finanziari* o la variazione dei fattori di rischio sia tale da incrementare significativamente l'esposizione di rischio di *CC&G* o in ogni altro caso in cui il *Partecipante Diretto* abbia assunto una posizione di rischio complessivamente considerata elevata da *CC&G*.
2. L'integrazione dovuta a *CC&G* a titolo di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri è pari alla differenza, se positiva, tra:
 - a) l'importo complessivo dei *Margini* Iniziali, ivi inclusi i *Margini* iniziali aggiuntivi del *Comparto X-COM*, dei *Margini* di variazione giornalieri, dei *Margini* anche nella forma di premi e del regolamento finale per differenziale calcolati sulle *Posizioni Contrattuali* in essere al momento della loro determinazione e valorizzate ai valori correnti di mercato o, in subordine, tenendo conto di valori teorici, e

- b) le attività allo stesso titolo già costituite al momento della determinazione.
3. Alternativamente CC&G può, in caso di necessità ed urgenza, stabilire l'importo di cui al comma 2, lettera a), in una percentuale dell'importo dei *Margini* iniziali, di cui all'Articolo B.4.1.1, relativi alle *Posizioni Contrattuali* in essere alla fine della precedente giornata lavorativa di *Mercato*.
 4. CC&G può richiedere il versamento in contante dei *Margini* iniziali aggiuntivi di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 4-ter, lettera b), anche al di fuori del calcolo di cui al comma 2, nel caso in cui il Partecipante Diretto al Comparto X-COM abbia assunto una posizione di rischio in detto comparto considerata elevata da CC&G.
 5. Contestualmente alla richiesta di integrazione è comunicato il termine, comunque non inferiore a trenta minuti, entro il quale il versamento deve essere effettuato.
 6. In casi eccezionali, per il *Comparto Azionario* e per i *Comparti Derivati*, CC&G può richiedere alla *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni per il periodo necessario a richiedere i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri.
 7. CC&G può stabilire l'obbligo di costituire quotidianamente i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri da parte di *Partecipanti Diretti* individuati purché sulla base di criteri di applicazione generale.

Articolo B.4.1.4 Prezzi di regolamento giornaliero

1. I prezzi di regolamento giornaliero, utilizzati da CC&G per il calcolo dei *Margini*, sono determinati da CC&G secondo quanto stabilito nelle *Istruzioni*.

CAPO B.4.2 Default Fund

Articolo B.4.2.1 Istituzione e contribuzione

1. CC&G istituisce i seguenti distinti *Default Fund*, uno relativo ai *Comparti Azionario e Derivati Azionari*, uno relativo al *Comparto Derivati dell'Energia*, uno relativo al *Comparto Derivati su Commodities Agricole* ed uno relativo ai *Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD e X-COM*. Tali *Default Fund* sono utilizzabili per la parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi necessari nelle procedure di inadempimento riguardanti i *Partecipanti Diretti* e relativi alle *Posizioni Contrattuali* dei rispettivi *Comparti*.
2. L'ammontare complessivo di ciascun *Default Fund* è determinato periodicamente da CC&G e comunicato secondo le modalità previste all'Articolo A.1.1.4, comma 2.
3. Il *Default Fund* per i *Comparti Azionario e Derivati Azionari* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tali *Comparti*. Il *Default Fund* per i *Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD e X-COM* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tali *Comparti*. Il *Default Fund* per il *Comparto Derivati dell'Energia* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tale *Comparto*. Il *Default Fund* per il *Comparto Derivati su Commodities Agricole* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tale *Comparto* e, dal momento dell'abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, il *Default Fund* si intende costituito esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per esso, CC&G assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.
4. I versamenti di cui al comma 3 sono costituiti nella misura indicata da CC&G sulla base dei *Margini* iniziali versati, per i rispettivi *Comparti*, dai *Partecipanti Diretti* in un periodo di riferimento. Per il *Comparto X-COM* i versamenti di cui al comma 3, dovuti sia dal *Partecipante Diretto* che consegna sia dal *Partecipante Diretto* che riceve gli *Strumenti Finanziari non derivati* nell'operazione a pronti, sono calcolati sulla base dei controvalori degli scarti prudenziali definiti da CC&G di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 4-bis, nonché dei *Margini* iniziali di tasso di interesse di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 4-ter lett. a). I *Margini* iniziali considerati comprendono anche quelli relativi alle *Posizioni Contrattuali* registrate nei

conti “terzi”. CC&G stabilisce un livello minimo di contribuzione per *Default Fund*.

5. Le modalità di determinazione, di adeguamento e di costituzione dei versamenti di cui al comma 4 sono indicate nelle *Istruzioni*.
6. L’adeguamento dei versamenti in contante è effettuato nei termini di cui all’Articolo B.5.1.1, comma 5.
7. I *Partecipanti Speciali*, i *Partecipanti Qualificati*, le Banche Centrali dell’Unione Europea ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze non partecipano ai *Default Fund*.

Articolo B.4.2.2 Utilizzo

1. Ciascun *Default Fund* è utilizzato nei modi e nell’ordine previsti dall’Articolo B.6.2.3.
2. L’utilizzo del *Default Fund* può essere effettuato anche in più soluzioni nel corso della gestione della procedura di inadempimento.

Articolo B.4.2.3 Ricostituzione

1. Nel caso di utilizzo del versamento di *Partecipanti* diversi da quello inadempiente, tali *Partecipanti* sono tenuti alla sua ricostituzione entro la data comunicata da CC&G.
2. Quanto versato a titolo di ricostituzione ai sensi del comma 1, non può essere utilizzato per far fronte agli oneri propri della procedura di inadempimento che ha dato luogo alla ricostituzione stessa.
3. A seguito della richiesta di ricostituzione di cui al comma 1, il *Partecipante* può comunicare il recesso dai *Comparti* per i quali il *Default Fund* è stato utilizzato in deroga ai termini di preavviso di cui all’Articolo B.2.2.6, comma 1. In tal caso la ricostituzione non è dovuta.
4. CC&G comunica la data – anteriore a quella di cui al comma 1 - entro la quale il *Partecipante* può recedere ai sensi del comma 3.

5. Al *Partecipante* che recede ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3. Il recesso produce in ogni caso effetto dalla data di sistemazione delle *Posizioni Contrattuali* in essere.
6. Per il *Partecipante* che ha esercitato il recesso, nel periodo in cui questo non ha ancora effetto, il residuo versamento è utilizzabile oltre che per far fronte alla procedura di inadempimento corrente anche per ulteriori procedure di inadempimento attivate nel suddetto periodo.
7. Nei casi di recesso da un *Comparto*, il versamento al relativo *Default Fund* è restituito dopo che tutte le obbligazioni, relative a tale *Comparto*, del *Partecipante* che recede siano state adempiute ai sensi dell'Articolo B.2.2.3, comma 2 e purché tale disponibilità non sia utilizzabile ai sensi del comma 6.

Articolo B.4.2.4 Recesso e esclusione

1. Nei casi di recesso diverso da quello di cui all'Articolo B.4.2.3 o in caso di esclusione dai *Comparti* di cui all'Articolo B.4.2.1, comma 1, il versamento – ove non utilizzabile per procedure d'inadempimento, anche se avviate nel periodo di preavviso - è restituito al *Partecipante* il *giorno di CC&G aperta* successivo a quello di efficacia del recesso o dell'esclusione, salvo che un termine maggiore non sia necessario per gli interventi di *CC&G* di cui all'Articolo B.6.2.1 e seguenti.

CAPO B.4.3 Disciplina dei Margini

Articolo B.4.3.1 Attività utilizzabili per la costituzione dei Margini

1. I *Margini* iniziali possono essere costituiti secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*:
 - a) in euro;
 - b) mediante strumenti finanziari ammessi dal Sistema europeo di Banche Centrali;
 - c) in azioni, ai sensi di quanto previsto al comma 5.
2. I *Margini* di variazione giornalieri, i *Margini* nella forma di premio e i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri sono costituiti esclusivamente in euro.
3. CC&G determina:
 - a) gli scarti da applicare al valore di mercato o, per taluni strumenti di mercato monetario, rispetto al valore nominale degli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1), lettere b) e c), in una misura giudicata congrua a coprire il rischio potenziale relativo a variazioni dei prezzi degli strumenti medesimi;
 - b) i limiti di concentrazione che si applicano alle attività utilizzate per la costituzione dei *Margini* da ciascun *Partecipante*, al fine di assicurare una adeguata diversificazione delle garanzie.
4. La costituzione e la restituzione dei *Margini* tra CC&G e i *Partecipanti Diretti* sono effettuate attraverso:
 - a) i *Conti PM* intrattenuti presso il *Sistema Target2* per il contante in euro;
 - b) i conti titoli intrattenuti presso il Servizio di Gestione Accentrata per gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1, lettere b) e c).
5. CC&G può consentire che, a copertura di particolari *Posizioni Contrattuali* da essa indicate nelle *Istruzioni*, vengano costituiti, a titolo di *Margini*, gli *Strumenti Finanziari non Derivati* oggetto del contratto da cui originano

dette *Posizioni Contrattuali*, ovvero le attività sottostanti gli *Strumenti Finanziari Derivati*.

Articolo B.4.3.2 Struttura dei conti per la registrazione delle attività depositate

1. CC&G registra i *Margini* in contante di cui all'Articolo B.4.3.1, commi 1, lettera a) e 2, costituiti da ogni *Partecipante Diretto*, nei conti "proprio", "terzi omnibus" e "terzi segregati" a garanzia delle *Posizioni Contrattuali* registrate nei rispettivi conti di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 1. Il *Margine* iniziale preventivo ed il versamento in euro ai *Default Fund* sono registrati nel predetto conto "proprio".
2. CC&G registra i *Margini* in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 1, lettere b) e c), costituiti da ogni *Partecipante Diretto*, nei conti "proprio", "terzi omnibus" e "terzi segregati" a garanzia delle *Posizioni Contrattuali* registrate nei rispettivi conti di cui all'Articolo B.3.1.2, comma 1.
3. CC&G registra i *Margini* costituiti in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 5, depositati da ogni *Partecipante Diretto*, nei conti "proprio", "terzi omnibus" e "terzi segregati" e, qualora previsti, nei conti "Partecipante Generale/proprio-Partecipante Indiretto" e "Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto", di cui all'Articolo B.3.1.2, commi 1 e 2.
4. CC&G registra i *Margini* iniziali in eccesso di cui all'Articolo B.4.1.1, comma 9, nei conti "terzi segregati".

Articolo B.4.3.3 Determinazione dei Margini

1. I *Margini* e i prezzi di regolamento giornaliero determinati e comunicati da CC&G ai *Partecipanti Diretti* valgono esclusivamente nei rapporti di CC&G stessa con detti *Partecipanti*.
2. I *Margini* ove richiesti ai *Committenti* dai *Partecipanti* al *Sistema* sono direttamente calcolati dai *Partecipanti* medesimi, senza alcun intervento o responsabilità di CC&G.

PARTE B.5 Regolamento

CAPO B.5.1 Regolamento giornaliero

Articolo B.5.1.1 Regolamento giornaliero

1. CC&G determina e comunica, con frequenza almeno giornaliera e secondo i criteri da essa stabiliti in via generale, gli importi in contante, a titolo di *Margini*, regolamento finale per differenziale, e ad altro titolo, che ciascun *Partecipante Diretto* deve versare o ricevere.
2. CC&G dà comunicazione anche agli *Agenti di Regolamento* degli importi in contante oggetto del regolamento giornaliero di cui al comma 1.
3. Gli importi dei *Margini* in contante versati a CC&G dai *Partecipanti Diretti*, o restituiti da CC&G agli stessi *Partecipanti*, sono corrisposti distintamente a valere sui conti di cui all'Articolo B.4.3.2, comma 1.
4. CC&G imputa le attività depositate nel seguente ordine: ai *Margini*, al regolamento finale per differenziale, alle commissioni, alle quote a titolo di adesione o ad altro titolo richieste, ad altre obbligazioni nei confronti di CC&G.
5. Il versamento degli importi in contante dovuti a CC&G dai *Partecipanti Diretti*, deve essere effettuato entro e non oltre le ore 9:30 del *Giorno di CC&G aperta* nel quale lo stesso è dovuto, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

CAPO 5.2 Regolamento finale

Articolo B.5.2.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* viene effettuato nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* nella valuta e nei termini previsti dallo Schema Contrattuale. Nel rispetto di detti termini, CC&G provvede all'inoltro delle *Posizioni Contrattuali* ai *Servizi di Liquidazione* anche per conto dei *Partecipanti*. Nelle *Istruzioni* sono stabilite le tempistiche di inoltro ai detti sistemi.
2. Per le *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.

Articolo B.5.2.2 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* su *Strumenti Finanziari Derivati* può avvenire mediante liquidazione differenziale per contante o con "consegna" dell'attività sottostante, secondo quanto previsto dal relativo *Schema Contrattuale* e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Articolo B.5.2.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell'Energia con "consegna" dell'attività sottostante

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati Azionari* con "consegna" dell'attività sottostante viene effettuato nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*.
2. L'insieme delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal regolamento finale di cui al comma 1 costituiscono *Posizioni Contrattuali* su *Strumenti Finanziari non Derivati*.

3. Le *Posizioni Contrattuali* sono inviate ai *Servizi di Liquidazione* alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento.
4. Per le *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.
5. CC&G determina e comunica, secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*, ai *Partecipanti Diretti* e agli *Agenti di Regolamento* gli importi in contante e le quantità di *Strumenti Finanziari*, da versare e ricevere nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* in contropartita con CC&G.
6. Gli importi in contante di cui al comma 5 non sono soggetti a compensazione con gli importi in contante di cui all'Articolo B.5.1.1.
7. Il regolamento dei corrispettivi derivanti dagli acquisti e dalle vendite di energia sul mercato sottostante conseguenti all'esercizio dell'opzione di consegna fisica, che avviene al di fuori del *Sistema* secondo le regole stabilite dal *Partecipante Qualificato*, non beneficia della garanzia del *Sistema*.

Articolo B.5.2.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati

1. Il regolamento finale per differenziale si realizza mediante corresponsione di un importo pari:
 - a) per le *Posizioni Contrattuali* in futures del *Comparto Derivati Azionari*:
 - rivenienti dall'operatività dell'ultima giornata di negoziazione, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di negoziazione;
 - rivenienti dall'operatività di giornate di negoziazione precedenti, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di regolamento giornaliero del penultimo giorno di negoziazione;
 - b) per le *Posizioni Contrattuali* in futures del *Comparto Derivati dell'Energia*, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di regolamento giornaliero dell'ultimo giorno di negoziazione;
 - c) per le *Posizioni Contrattuali* in opzioni, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di esercizio.

2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto tra *CC&G* e i *Partecipanti Diretti*, inclusi i *Partecipanti Qualificati*.
3. L'importo di cui al comma 1, dovuto a *CC&G* dai *Partecipanti Diretti* è versato secondo quanto previsto nell'Articolo B.5.1.1, comma 5.

Articolo B.5.2.5 Esercizio delle Posizioni Contrattuali in opzioni relative al Comparto Derivati Azionari e conseguente regolamento finale

1. In caso di esercizio di un'opzione da parte di un *Partecipante al Sistema*, *CC&G* esercita a sua volta il medesimo diritto nei confronti di altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che al termine della giornata di contrattazione abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali* di segno opposto, individuandoli secondo un criterio di casualità.
2. L'esercizio dell'opzione non è revocabile in alcun caso.
3. La facoltà di esercizio anticipato è sospesa nei casi stabiliti in via generale dalla competente *Società di Gestione*.
4. Le *Posizioni Contrattuali* relative a contratti di opzione per i quali sia stata esercitata la relativa facoltà sono soggette al regolamento finale ai sensi dell'Articolo B.5.2.3 o dell'Articolo B.5.2.4 a seconda di quanto previsto dallo *Schema Contrattuale*.
5. Le modalità di comunicazione dell'esercizio delle opzioni sono indicate nelle *Istruzioni*.

Articolo B.5.2.6 Esercizio dell'opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures relative al Comparto Derivati dell'Energia e conseguente regolamento finale

1. L'esercizio dell'opzione di consegna fisica prevista dallo *Schema Contrattuale* dei contratti futures dell'energia si effettua tramite trasferimento della *Posizione Contrattuale*, di cui all'Articolo B.3.1.5, dal *Partecipante* esercitante al *Partecipante Qualificato*, in conformità a quanto previsto nell'Articolo B.3.1.2. Nelle *Istruzioni* sono stabilite le modalità e i tempi per l'esercizio dell'opzione.

2. Il trasferimento conseguente all'esercizio dell'opzione di consegna fisica ha efficacia a decorrere dall'accettazione dello stesso da parte del *Partecipante Qualificato*. Tale accettazione è subordinata alla positiva verifica effettuata sulla base dei criteri definiti nel regolamento del mercato organizzato e gestito dal *Partecipante Qualificato*.
3. Le *Posizioni Contrattuali* oggetto di esercizio del diritto d'opzione di consegna fisica sono soggette al "regolamento finale per differenziale", tra CC&G e il *Partecipante Qualificato*, ai sensi dell'Articolo B.5.2.4.
4. L'esercizio dell'opzione non è revocabile in alcun caso.

Articolo B.5.2.7 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole

1. Il regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole* avviene mediante consegna del sottostante, conformemente a quanto previsto nei termini dello *Schema Contrattuale*. La consegna del sottostante avviene secondo le regole del *Sistema*, tuttavia ai *Partecipanti* è consentita la facoltà, nei modi e nei termini previsti dal presente *Regolamento*, di adottare modalità di consegna alternative, liberando CC&G dalle proprie obbligazioni verso i *Partecipanti*.

Articolo B.5.2.8 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita

1. I *Partecipanti Diretti* che detengono in conto proprio e/o in conto terzi *Posizioni Contrattuali* in vendita in *Strumenti Finanziari Derivati* a partire dall'apertura del "giorno di monitoraggio delle Posizioni" sono tenuti a confermare a CC&G la copertura delle posizioni in vendita entro il "giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita", secondo le modalità specificate nelle *Istruzioni*. I *Partecipanti Indiretti* e i *Committenti* che detengono *Posizioni Contrattuali* in vendita in *Strumenti Finanziari Derivati* sono tenuti a confermare al *Partecipante* di cui si avvalgono la copertura delle posizioni in vendita.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, e in relazione all'apertura di nuove *Posizioni Contrattuali* in vendita, il *Partecipante Diretto* può confermare a CC&G la copertura delle posizioni in vendita nel "periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita". Le posizioni in vendita

non coperte da sottostante in tale periodo saranno soggette alla maggiorazione dei “*Margini* Iniziali su posizioni in consegna”, secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*.

3. In caso di mancata attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, secondo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, CC&G dichiara inadempiente il *Partecipante* e applica la procedura indicata all’Articolo B.6.2.1, comma 2.
4. Il “giorno di monitoraggio delle Posizioni”, il “giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita” e il “periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita” sono individuati nelle *Istruzioni*.

Articolo B.5.2.9 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regole di abbinamento e disciplina della consegna alternativa

1. Ai sensi dell’Articolo B.5.2.7 comma 1, nella “prima fase di consegna alternativa”, individuata nelle *Istruzioni*, i *Partecipanti Diretti* comunicano a CC&G:
 - a) le *Posizioni Contrattuali in Consegna* di segno opposto per le quali essi stessi e/o i loro *Committenti* ovvero i *Partecipanti Indiretti* che di essi si avvalgono e/o i loro *Committenti* si sono accordati per la consegna al di fuori del *Sistema*;
 - b) le *Posizioni Contrattuali in Consegna* per le quali essi stessi e/o i loro *Committenti* ovvero i *Partecipanti Indiretti* che di essi si avvalgono e/o i loro *Committenti* si sono accordati per la consegna al di fuori del *Sistema* con soggetti aventi posizioni contrattuali in consegna di segno opposto riconducibili ad altro *Partecipante Diretto*.
2. Il *Giorno di CC&G aperta* successivo, CC&G restituisce i *Margini* relativi alle *Posizioni Contrattuali in Consegna* oggetto di consegna alternativa.
3. Le *Posizioni Contrattuali in Consegna* per le quali non è stata comunicata la volontà di procedere alla consegna alternativa sono successivamente abbinare da CC&G, in base ad un criterio volto a minimizzare le consegne tra *Partecipanti* diversi.

4. I *Partecipanti*, sulla base degli abbinamenti di cui al precedente comma 3, nell'ambito della "seconda fase di consegna alternativa", individuata nelle *Istruzioni*, possono nuovamente accordarsi sulle modalità di consegna del sottostante al di fuori del *Sistema*. In tal caso, i *Partecipanti Diretti* ne informano CC&G. Relativamente alla restituzione dei *Margini* si applica il comma 2.
5. Le tempistiche della procedura di cui ai precedenti commi e le modalità di comunicazione con CC&G sono indicate nelle *Istruzioni*.

Articolo B.5.2.10 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna

1. I *Partecipanti Diretti* e i *Partecipanti Indiretti* a cui fanno capo *Posizioni Contrattuali in Consegna* comunicano ai propri *Committenti* l'identità della controparte per l'esecuzione del contratto.
2. Il ritiro della merce dovrà avvenire presso i punti di consegna individuati nelle *Istruzioni* entro il "giorno ultimo di consegna", fatto salvo quanto diversamente disposto da CC&G nei casi indicati nelle *Istruzioni*.
3. Il soggetto in ritiro potrà avvalersi delle procedure di verifica della merce nei termini e secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni* ovvero accettare la merce rinunciando a sollevare eccezioni sulla qualità della stessa.
4. Entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione, o all'accertamento positivo della qualità della merce, il compratore procederà al pagamento.
5. I *Partecipanti Diretti* verificano che i propri *Partecipanti Indiretti*, *Committenti* e *Committenti* dei propri *Partecipanti Indiretti* abbinati procedano all'esecuzione del contratto e ne danno comunicazione a CC&G.
6. Ricevuta la comunicazione dell'avvenuta esecuzione del contratto, il *Giorno di CC&G aperta* successivo CC&G procede alla restituzione dei *Margini* relativi alle *Posizioni Contrattuali* regolate.
7. In caso di mancato regolamento di *Posizioni Contrattuali in Consegna*, CC&G dichiara inadempiente il *Partecipante* e applica la procedura indicata all'Articolo B.6.2.1, comma 2.

8. Le tempistiche della procedura di esecuzione dei contratti di cui ai precedenti commi e le modalità di comunicazione con CC&G, sono indicate nelle *Istruzioni*.

Articolo B.5.2.11 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto X-COM

1. Il Regolamento delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto X-COM* è effettuato secondo le regole di funzionamento del *Servizio di Collateral Management* mediante consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* che soddisfano le condizioni di eleggibilità indicate nelle *Istruzioni*. Gli *Strumenti Finanziari non Derivati* sono valorizzati applicando, al prezzo utilizzato dal *Servizio di Collateral Management*, lo scarto prudenziale definito da CC&G, e comunicato ai *Partecipanti*. CC&G provvede all'inoltro delle *Posizioni Contrattuali* al *Servizio di Collateral Management* anche per conto dei *Partecipanti Diretti*. Nelle *Istruzioni* sono indicate le tempistiche di inoltro al *Servizio di Collateral Management*.
2. CC&G consente il regolamento parziale delle *Posizioni Contrattuali* nei limiti degli *Strumenti Finanziari* disponibili e alle condizioni indicate nelle *Istruzioni*.
3. Per le *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.

CAPO B.5.3 Fail, Buy in, Sell out

Articolo B.5.3.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail

1. Le *Posizioni Contrattuali in Fail* sono regolate nei termini indicati nelle *Istruzioni*. Tenuto conto di quanto previsto dallo *Schema Contrattuale*, in caso di *Posizioni Contrattuali in Fail*, CC&G può cancellare il contratto originario e prevedere il regolamento per contante di un ammontare da essa quantificato ovvero l'inserimento nel *Sistema di Liquidazione* di una nuova istruzione di regolamento, nei termini e con le modalità indicati nelle *Istruzioni*.
2. Le *Posizioni Contrattuali in Fail* sono registrate nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2 separatamente dalle *Posizioni Contrattuali*.
3. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all'Articolo B.3.1.2 non opera tra le *Posizioni Contrattuali* e le *Posizioni Contrattuali in Fail*. La compensazione tra le *Posizioni Contrattuali in Fail* opera nei limiti consentiti dalle *Istruzioni*.
4. Sulle *Posizioni Contrattuali in Fail* si applicano i *Margini iniziali* e, se richiesti, i *Margini aggiuntivi infragiornalieri* distintamente da quelli applicati sulle *Posizioni Contrattuali*.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle *Posizioni Contrattuali in Fail* risultanti dal mancato regolamento di contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su commodities agricole.

Articolo B.5.3.2 Procedura di Buy-In

1. CC&G attiva la *Procedura di Buy-In* relativamente alle *Posizioni Contrattuali in Fail* non regolate per mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. Qualora, a seguito dell'attivazione della *Procedura di Buy-In*, le *Posizioni Contrattuali in Fail* non vengano regolate secondo la tempistica indicata nelle *Istruzioni*, CC&G provvede all'esecuzione della *Procedura di Buy-In* nei confronti del *Partecipante Diretto in Fail* e all'adempimento degli obblighi di regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali in Fail* nei

confronti del *Partecipante Diretto* in ritiro di *Strumenti Finanziari non derivati* con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

3. In caso di irreperibilità, in conformità con le *Istruzioni*, degli *Strumenti Finanziari non Derivati*, CC&G chiude la *Procedura di Buy-In* con un regolamento per contante dell'operazione in *Fail*, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
4. I costi sostenuti da CC&G per la gestione della *Procedura di Buy-In*, le perdite derivanti dalla esecuzione del *Buy-In*, nonché i costi sostenuti o le penalità applicate dai *Servizi di Liquidazione* o dal *Servizio di Collateral Management* a seguito di *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini previsti dallo *Schema contrattuale* sono a carico del *Partecipante Diretto* in *Fail*.
5. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del *Buy-In* sono trattenuti da CC&G a titolo di commissioni.

Articolo B.5.3.3 Procedura di Sell-Out

1. CC&G esegue la *Procedura di Sell-Out* relativamente alle *Posizioni Contrattuali in Fail* non regolate per mancata consegna del contante, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. I costi sostenuti da CC&G per la gestione della *Procedura di Sell-Out* le perdite dovute alla esecuzione del *Sell-Out* nonché i costi sostenuti o le penalità applicate dai *Servizi di Liquidazione* o dal *Servizio di Collateral Management* a seguito di *Posizioni Contrattuali* non regolate nei termini previsti dallo *Schema contrattuale* sono a carico del *Partecipante Diretto* in *Fail*.
3. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del *Sell-Out* sono trattenuti da CC&G a titolo di commissioni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle *Posizioni Contrattuali in Fail* risultanti dal mancato regolamento di contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su commodities agricole.

PARTE B.6 Inadempimento

CAPO B.6.1 Presupposti dell'inadempimento

Articolo B.6.1.1 Inadempimento del Partecipante

1. Il *Partecipante Diretto* è considerato inadempiente:

- a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente *Regolamento*, agli obblighi:
 - i. di versamento a *CC&G* dei *Margini*,
 - ii. di costituzione dei versamenti ai *Default Fund*,
 - iii. di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni Contrattuali* dei *Comparti Derivati*,
 - iv. di attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, o di regolamento finale delle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole*,
 - v. di regolamento degli importi dovuti per la rettifica delle *Posizioni Contrattuali in Fail*,
 - vi. di copertura delle perdite, di versamento degli ammontari dovuti e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out*,

- b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti, venga dichiarata l'insolvenza di mercato ai sensi dell'art. 72 *T.U.F.* o si apra una procedura d'insolvenza, così come definita dall'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo, fatto salvo il caso di cui all'Articolo 90, comma 3, parte seconda, del *T.U.B.*;

- c) nel caso di superamento dei limiti sulle posizioni previsti dallo *Schema Contrattuale* su indicazione della *Società di Gestione*. In tal caso *CC&G* applica quanto previsto all'Articolo B.6.2.1, comma 1, lettera d), *i*.

2. Il *Partecipante Speciale* è considerato inadempiente:

- a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente *Regolamento* e dall'accordo di interoperabilità, agli obblighi di:
 - i. versamento a CC&G dei Margini;
 - ii. versamento degli ammontari dovuti a seguito della liquidazione per contante derivante dalla cessazione da parte del Partecipante Speciale del servizio di controparte centrale nei confronti dei propri partecipanti;
 - b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti, venga dichiarata dalle autorità competenti l'insolvenza o si apra una procedura d'insolvenza ai sensi della legislazione ad esso applicabile.
3. Il *Partecipante Indiretto* è considerato inadempiente, oltre che nei casi di cui al comma 1, lettera b), anche nel caso in cui il *Partecipante Generale* di cui si avvale comunichi a CC&G sotto la sua unica responsabilità il mancato o parziale adempimento, in tempo utile, da parte del *Partecipante Indiretto*, delle obbligazioni di regolamento nei suoi confronti derivanti dall'operatività con CC&G.
 4. Il verificarsi delle circostanze indicate ai commi 1, 2 e 3 attiva le procedure d'inadempimento di cui al Capo B.6.2 fatto salvo quanto previsto dall'Articolo B.6.1.2.
 5. Nei casi d'inadempimento di cui al precedente comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto nell'Articolo B.6.1.2, e al comma 2, CC&G informa Banca d'Italia, Consob, la *Società di Gestione* e i *Clienti*.
 6. Il mancato adempimento agli obblighi di versamento di cui al precedente comma 1, lettera a) da parte dell'*Agente di Regolamento*, rende a tutti gli effetti inadempiente il *Partecipante Diretto* suo mandante, ad eccezione dei casi di cui all'Articolo B.6.1.2.

Articolo B.6.1.2 Inadempimento giustificato

1. CC&G può consentire il differimento dei pagamenti dovuti dal *Partecipante Diretto*, di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1, fino alle ore 12:00 del giorno per il quale il versamento è dovuto, qualora abbia fondati elementi per ritenere che il temporaneo inadempimento sia imputabile esclusivamente a motivi tecnico-operativi.

2. Se il *Partecipante Diretto* dimostra che il mancato adempimento è dovuto a cause di forza maggiore, CC&G concede una proroga per tale adempimento fino alle ore 9:30 del successivo *Giorno di CC&G aperta*.

Articolo B.6.1.3 Inadempimento di CC&G

1. CC&G è considerata inadempiente:
 - a) salvo che l'inadempimento derivi da un *Evento di Forza Maggiore di CC&G*, in caso di inadempimento o di parziale adempimento da parte di CC&G dell'obbligo di effettuare un pagamento o una consegna nei confronti di un *Partecipante Diretto* (diverso da un *Partecipante Diretto* inadempiente ai sensi dell'Articolo B.6.1.1) relativo a una qualsiasi *Posizione Contrattuale*, laddove tale inadempimento non sia stato sanato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'obbligo di pagamento o di consegna è divenuto esigibile; o
 - b) in caso e nel momento in cui CC&G divenga soggetta alla procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del *T.U.F.* (liquidazione coatta amministrativa).

CAPO B.6.2 Procedura di inadempimento

Articolo B.6.2.1 Inadempimento del Partecipante Diretto

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1, da parte di un *Partecipante Diretto*, fatto salvo quanto previsto nell'Articolo B.6.1.2, CC&G:

- a) trasferisce al *Partecipante Designato* le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie registrate nei conti "terzi segregati" per i quali sia stata trasmessa la documentazione prevista all'Articolo B.2.4.1, comma 2;
- b) trasferisce al *Partecipante Designato* le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie registrate nel conto "terzi omnibus", qualora sia stata trasmessa la documentazione prevista all'Articolo B.2.5.1;
- c) richiede ai *Partecipanti Pro-tempore* di trasmettere la documentazione indicata all'Articolo B.2.4.1, comma 2, per i conti "terzi segregati", diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), entro cinque *Giorni di CC&G aperta*.

In tal caso, nel periodo intercorrente dal momento in cui si è verificato l'inadempimento al momento del trasferimento delle *Posizioni Contrattuali* e delle garanzie, ai *Partecipanti Pro-tempore* sarà richiesto il versamento dei *Margini*; CC&G specificherà le modalità di versamento. A seguito della ricezione della documentazione CC&G trasferisce al *Partecipante Designato* le *Posizioni Contrattuali* e le garanzie dei *Partecipanti Pro-tempore*.

Ai *Partecipanti Pro-tempore* che comunicano a CC&G che non intendono completare la documentazione indicata all'Articolo B.2.4.1, comma 2, e ai *Partecipanti Pro-tempore* che non procedano al versamento dei *Margini* richiesti, si applica quanto previsto alla successiva lettera d).

- d) relativamente alle *Posizioni Contrattuali* non trasferite, CC&G:
 - i. incarica un *Partecipante* di provvedere alla realizzazione sul *Mercato* delle *Posizioni Contrattuali*, eventualmente anche risultanti della compensazione tra i conti e gli eventuali sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2, in *Strumenti Finanziari Derivati*;

- ii. richiede l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* o dal *Servizio di Collateral Management* delle operazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* che fanno capo all'inadempiente, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;
 - iii. compensa le *Posizioni Contrattuali* e le *Posizioni Contrattuali in Fail* del *Partecipante* inadempiente escluse dal *Servizio di Presettlement*, dai *Servizi di Liquidazione* o dal *Servizio di Collateral Management*;
 - iv. incarica un intermediario di negoziare i contratti necessari a regolare i saldi risultanti dalla compensazione di cui al precedente alinea;
 - v. anche in deroga a quanto indicato ai punti precedenti, può adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per la gestione dell'inadempimento volta a limitare l'effetto sul mercato e sugli altri *Partecipanti*.
- e) Relativamente alle *Posizioni Contrattuali* del *Comparto Derivati su Commodities Agricole* e del *Comparto Derivati dell'Energia* non trasferite non si applica quanto previsto alla lettera d), punti da i) a iv). Con riguardo a tali *Posizioni Contrattuali*, CC&G:
- i. incarica un *Partecipante* di provvedere alla realizzazione sul *Mercato* delle *Posizioni Contrattuali* diverse dalle *Posizioni Contrattuali in Consegna*, eventualmente anche risultanti dalla compensazione tra i conti e i sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2;
 - ii. in caso di forte illiquidità del mercato procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali* diverse dalle *Posizioni Contrattuali in Consegna*, previa assegnazione di tali *Posizioni Contrattuali* ad altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali* di segno opposto, individuati secondo un criterio di casualità;
 - iii. procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali in Consegna* secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*, previa assegnazione di tali *Posizioni Contrattuali* ad altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che abbiano corrispondenti *Posizioni Contrattuali in Consegna* di segno opposto, individuati secondo un criterio di casualità.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, relativamente al *Comparto Derivati su Commodities Agricole*:

- a) nei casi di inadempimento dovuti alla mancata attestazione della copertura delle posizioni in vendita, anche parziale, *CC&G* procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali in Consegna* che hanno determinato l'inadempimento, secondo quanto previsto al comma 1, lettera e), *iii*;
- b) nei casi di mancato regolamento finale dovuto alla qualità del sottostante, *CC&G* procede ad indennizzare la controparte assegnata attraverso il regolamento per contante;
- c) nei casi di mancato pagamento del controvalore del sottostante, *CC&G* procede a indennizzare la controparte in vendita dell'intero controvalore della *Posizione Contrattuale in Consegna* che ha determinato l'inadempimento.

In tali casi *CC&G* – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell'inadempiente – procede al regolamento di quanto dovuto imputandolo ai *Margini* e per l'eventuale eccedenza nell'ambito del regolamento giornaliero di cui all'Articolo B.5.1.1 e, in caso di impossibilità di regolare quanto dovuto in tale ambito, all'applicazione del comma 1.

3. *CC&G* provvede, ad avvenuta chiusura di tutte le posizioni dell'inadempiente, alla chiusura dei conti del *Partecipante* inadempiente e determina gli oneri sostenuti per l'intervento, imputandoli secondo le modalità previste all'Articolo B.6.2.3.

Articolo B.6.2.2 Inadempimento del Partecipante Indiretto

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 3, da parte di un *Partecipante Indiretto* il *Partecipante Generale* è tenuto a chiudere le *Posizioni Contrattuali* del *Partecipante* inadempiente. A tal fine, sotto la propria esclusiva responsabilità, il *Partecipante Generale* può tra l'altro:

- a. richiedere a *CC&G* di registrare nuove *Posizioni Contrattuali* riconducibili al *Partecipante Indiretto* inadempiente, che consentano la riduzione del rischio dello stesso;
- b. effettuare compensazioni tra le *Posizioni Contrattuali* riconducibili al *Partecipante Indiretto* inadempiente, fermo restando l'adempimento

puntuale degli obblighi di consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* nei confronti di CC&G.

Il *Partecipante Generale* è tenuto a informare CC&G delle azioni intraprese al fine della chiusura delle *Posizioni Contrattuali* in discorso.

2. Qualora il *Partecipante Indiretto* inadempiente ai sensi del comma 1 provveda, nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione*, al regolamento finale nei confronti del *Partecipante Generale*, delle *Posizioni Contrattuali*:
 - a) il *Partecipante Generale* dovrà comunque provvedere puntualmente al regolamento finale nei confronti di CC&G delle operazioni riconducibili al *Partecipante Indiretto* inadempiente;
 - b) CC&G richiede – per conto del *Partecipante Generale* - l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni garantite dal *Sistema* che fanno capo al *Partecipante Indiretto*, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE.
3. Le perdite subite e spese sostenute dal *Partecipante Generale* alla chiusura della procedura d'inadempimento di cui al presente articolo sono a totale carico del *Partecipante Generale* stesso.

Articolo B.6.2.2 bis Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del *Partecipante Speciale*

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 2, da parte di un *Partecipante Speciale*, CC&G:
 - i.* richiede l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* che fanno capo al *Partecipante Speciale*, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;
 - ii.* richiede alla/e *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni del *Mercato* interessato;

- iii. compensa le *Posizioni Contrattuali* di cui al precedente punto i), modificando i termini dei contratti negoziati per quanto concerne la scadenza e può adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per la gestione dell'inadempimento volta a limitare l'effetto sul mercato e sui Partecipanti;
 - iv. procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali* ad un prezzo determinato sulla base di condizioni commerciali ragionevoli secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo B.6.2.3, CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti del *Partecipante Speciale* inadempiente – imputa le perdite e i costi sostenuti in caso di attivazione della procedura di inadempimento di cui all'articolo B.6.1.1, comma 2, di un *Partecipante Speciale*, nel seguente ordine:
- a) ai *Margini* costituiti dal *Partecipante Speciale* e a quanto riveniente dalla realizzazione delle *Posizioni Contrattuali* come sopra previsto;
 - b) ai mezzi propri di CC&G, nei limiti stabiliti con apposito *Comunicato*;
 - c) pro quota ai *Partecipanti* che hanno saldo positivo a seguito del regolamento per contante, di cui al precedente comma 1, punto iv), attraverso una riduzione in misura proporzionale degli importi dovuti da CC&G; le eventuali perdite rimanenti sono imputate ai *Partecipanti* proporzionalmente alle quote di contribuzione al *Default Fund* del *Comparto Obbligazionario*, prendendo come riferimento la data dell'inadempimento del *Partecipante Speciale*. In tale ambito, non si tiene conto delle contribuzioni al medesimo *Default Fund* per il *Comparto X-Com* e per il *Comparto ICSD* e delle contribuzioni dei *Partecipanti* che operino esclusivamente sui *Mercati* di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 3.
3. Qualora il *Partecipante Speciale* cessi il servizio di controparte centrale nei confronti dei propri partecipanti e proceda alla liquidazione per contante anche nei confronti di CC&G, CC&G si riserva di procedere al regolamento per contante nei confronti dei *Partecipanti* al *Mercato* interessato e di adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria volta a limitare l'effetto sul mercato e sui Partecipanti ai sensi del presente articolo.

Articolo B.6.2.2-ter Inadempimento di CC&G

1. Ove si verifichi:

- a) un inadempimento di CC&G ai sensi dell'Articolo B.6.1.3, lettera a), il *Partecipante Diretto* non inadempiente può notificare a CC&G una comunicazione per iscritto specificando la *Data di Close-Out* per l'estinzione e la determinazione di tutte le *Posizioni Contrattuali* registrate nella propria struttura dei conti; o
 - b) un inadempimento di CC&G ai sensi dell'Articolo B.6.1.3, lettera b), CC&G mette a disposizione sul proprio sito internet un avviso che specifichi la *Data di Close-Out*. Nel caso CC&G non renda disponibile tale avviso sul proprio sito internet entro il *Giorno di CC&G aperta* successivo al *Giorno di CC&G aperta* in cui CC&G è soggetta alla procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del *T.U.F.*, ciascun *Partecipante Diretto* non inadempiente potrà designare la *Data di Close-Out* tramite comunicazione notificata per iscritto.
2. A partire dalla *Data di Close-Out* ai sensi del comma 1, né CC&G né il *Partecipante Diretto* non inadempiente saranno tenuti ad adempiere a qualsiasi ulteriore obbligo di pagamento o di consegna dovuto alla *Data di Close-Out* o successivamente alla stessa in relazione alle *Posizioni Contrattuali* in essere tra gli stessi.
 3. A seguito del verificarsi di un inadempimento da parte di CC&G in virtù di una delle condizioni di cui all'Articolo B.6.1.3, comma 1, il *Partecipante Diretto* non inadempiente che notifichi debitamente la *Data di Close-Out* determina alla *Data di Close-Out* o il prima possibile successivamente a tale data, l'*Importo di Close-Out*, calcolando:
 - a) la perdita totale o il guadagno totale rispetto alle *Posizioni Contrattuali* espressi in Euro; e
 - b) il valore di qualsiasi altro importo in ogni caso dovuto a CC&G o da CC&G sia esso futuro, determinato o non determinato.

Il calcolo di cui alle lettere a) e b) dovrà essere effettuato separatamente con riferimento a: (i) il conto "proprio"; (ii) ciascun conto "terzi omnibus"; e (iii) ciascun conto "terzi segregato", ai sensi dell'Articolo B.3.1.2. Una volta effettuato il calcolo dell'*Importo di Close-Out*, il *Partecipante Diretto* non inadempiente notifica il prima possibile tale importo per iscritto a CC&G specificando con ragionevole dettaglio le modalità con le quali è stato calcolato.

4. Ai fini del calcolo dell'*Importo di Close-Out* ai sensi del comma 3, lettera a), il *Partecipante Diretto* non inadempiente dovrà:
 - a) aggregare tutti gli importi positivi e negativi relativi alle *Posizioni Contrattuali* riferiti al conto "proprio" ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 per ricavare un importo netto; e
 - b) aggregare: (i) tutti gli importi positivi e negativi relativi alle *Posizioni Contrattuali* riferiti a ciascun conto "terzi omnibus" registrato ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 per ricavare un importo netto per ciascuno di tali conti "terzi omnibus"; e (ii) tutti gli importi positivi e negativi relativi alle *Posizioni Contrattuali* riferiti a ciascun conto "terzi segregato" registrato ai sensi dell'Articolo B.3.1.2. per ricavare un importo netto per tale conto "terzi segregato".
5. Ai fini del calcolo effettuato ai sensi del comma 3, lettera b) che precede, il *Partecipante Diretto* non inadempiente determina il valore dei *Margini* che, alla *Data di Close-Out*, CC&G deve restituire allo stesso *Partecipante Diretto* in conformità al presente *Regolamento*.
6. Ove l'*Importo di Close-Out* relativo a un conto sia: (i) un importo positivo, CC&G dovrà corrisponderlo al *Partecipante Diretto* non inadempiente; e (ii) un importo negativo, il *Partecipante Diretto* non inadempiente dovrà corrisponderlo a CC&G.
7. I diritti del *Partecipante Diretto* non inadempiente ai sensi del presente Articolo B.6.2.2-ter sono da considerarsi in aggiunta a e non in limitazione o ad esclusione di ogni altro diritto di cui il *Partecipante Diretto* è titolare.
8. Il presente Articolo B.6.2.2-ter non pregiudica i diritti di cui CC&G è titolare ai sensi del *Regolamento* nei confronti di qualsiasi *Partecipante Diretto* precedentemente al verificarsi di un inadempimento di CC&G ai sensi dell'Articolo B.6.1.3.

Articolo B.6.2.3 Spese per la gestione della procedura di inadempimento di un *Partecipante Diretto* e chiusura del servizio di CC&G

1. CC&G – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell'inadempiente – imputa le perdite e i costi sostenuti in caso di attivazione della procedura di inadempimento di un *Partecipante Diretto* di cui all'Articolo B.6.2.1 nel seguente ordine:
 - a) ai *Margini* e ai versamenti ai *Default Fund* (incluse le garanzie sostitutive di cui all'Articolo A.1.15, comma 4) costituiti dal *Partecipante* inadempiente e a quanto riveniente dalla realizzazione delle sue *Posizioni Contrattuali*;
 - b) alla garanzia fideiussoria, se costituita dal *Partecipante* inadempiente, di cui agli Articoli B.2.1.2, comma 4;
 - c) ai mezzi propri di CC&G nei limiti stabiliti con apposito *Comunicato* conformemente a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Delegato n. 153/2013 della Commissione Europea in attuazione dell'articolo 45 del *Regolamento EMIR*;
 - d) ai contributi al default fund degli altri partecipanti diretti al comparto interessato, proporzionalmente all'ammontare delle quote versate e limitatamente alle perdite subite e alle spese sostenute, relative alle sole *Posizioni Contrattuali* in tale comparto;
 - e) ai mezzi propri di CC&G, al netto dell'importo di cui alla lettera c) del presente articolo, dell'ammontare di cui all'articolo 16, comma 2, del *Regolamento EMIR* calcolato a norma dell'articolo 1 del Regolamento Delegato n. 152/2013 della Commissione Europea, e di quanto detenuto per il rispetto della soglia di notifica di cui al comma 3 dell'articolo 1 del Regolamento 152/2013. L'ammontare di tali mezzi propri è reso noto con apposito *Comunicato* con cadenza semestrale;
 - f) ai *Partecipanti Diretti* proporzionalmente alle quote di contribuzione al *Default Fund* del *Comparto* interessato, prendendo come riferimento la data dell'inadempimento del *Partecipante Diretto* e nei limiti di un ammontare pari ai rispettivi versamenti al *Default Fund*.

2. A conclusione delle attività di cui al comma 1, CC&G, al fine di garantire che la gestione dell'inadempimento di un *Partecipante Diretto* non pregiudichi la continuità operativa degli altri *Comparti* e del *Partecipante Speciale*, previa comunicazione alle *Autorità* competenti, può disporre la chiusura del servizio di controparte centrale relativamente al *Comparto* interessato.

Laddove sia disposta la chiusura del servizio ai sensi del paragrafo precedente, CC&G:

- i.* richiede l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni relative alle *Posizioni Contrattuali* che fanno capo al *Comparto* interessato, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;
- ii.* richiede alla *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni del *Mercato* interessato;
- iii.* procede al regolamento per contante delle *Posizioni Contrattuali* ad un prezzo determinato secondo condizioni commerciali ragionevoli come indicato nelle *Istruzioni*;
- iv.* distribuisce la perdita eventualmente ancora risultante dopo le attività di cui ai punti precedenti pro quota tra i *Partecipanti Diretti* al *Comparto* interessato che hanno saldo positivo a seguito del regolamento per contante attraverso una riduzione in misura proporzionale degli importi loro dovuti da CC&G.

3. In caso di inadempimento del *Partecipante Diretto*:

- a) le attività depositate nei conti "terzi omnibus" e "terzi segregati" non saranno utilizzate per la chiusura del conto "proprio" e degli eventuali sottoconti in essere;
- b) le attività depositate nel conto "proprio" saranno utilizzate, ove occorra, per la chiusura delle *Posizioni Contrattuali* registrate nei conti "terzi omnibus" e "terzi segregati" e negli eventuali sottoconti in essere.

4. Al termine delle procedure di cui al presente articolo le eventuali disponibilità del *Partecipante Diretto* inadempiente eccedenti l'importo necessario a coprire le perdite eventualmente subite e le spese ed i costi sostenuti sono restituite da CC&G al *Partecipante Diretto* stesso con indicazione delle attività riconducibili a ciascuno dei conti "terzi omnibus"

ovvero a ciascun *Partecipante Pro-tempore*, qualora nella gestione della procedura di inadempimento *CC&G* non sia riuscita a trasferire le relative posizioni e attività.

Articolo B.6.2.4 Recupero delle perdite e dei costi

1. *CC&G*, anche nell'interesse dei *Partecipanti ai Default Fund* in caso di suo utilizzo, procede nei confronti del *Partecipante Diretto* inadempiente alle opportune operazioni di recupero delle perdite subite e delle spese sostenute per gli interventi di cui all'Articolo B.6.2.1 e seguenti.
2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 – al netto dei costi sostenuti da *CC&G* per la gestione dell'inadempimento - sono restituite agli aventi diritto seguendo un ordine inverso a quello di cui all'Articolo B.6.2.3, comma 1. Quanto di spettanza dei *Partecipanti* viene restituito a ciascuno in misura proporzionale all'avvenuto utilizzo del rispettivo versamento ai *Default Fund*.

PARTE B.7 Corrispettivi, Interessi e Trasparenza di prezzi e commissioni applicati

Articoli B.7.1.1 Corrispettivi

1. Per l'utilizzo del servizio di garanzia gestito da CC&G, i *Partecipanti* pagano i corrispettivi previsti dalla Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei Servizi.
2. L'importo dei corrispettivi dovuti da ciascun *Partecipante* è comunicato al medesimo attraverso i clearing reports indicati nel *Manuale dei Servizi*.

Articoli B.7.1.2 Interessi

1. Sulle garanzie in contante depositate presso CC&G è riconosciuto un interesse secondo quanto indicato nei *Comunicati*.

Articoli B.7.1.3 Trasparenza di prezzi e commissioni applicati

1. CC&G e i *Partecipanti Diretti* rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne.

SEZIONE C Norme transitorie

Articolo C.1.1.1 Marginazione Lorda dei sottoconti

1. A seguito di quanto previsto all'Articolo B.4.1.1, comma 3, con apposito *Comunicato CC&G* indicherà le modalità di attivazione della Marginazione lorda dei sottoconti per i comparti per i quali tale servizio non sia stato già attivato.

Articolo C.1.1.2 Entrata in vigore

1. Le modifiche delle disposizioni previste nel presente *Regolamento* si applicano a partire dalla data o dalle date indicate da *CC&G* con appositi *Comunicati*, anche con riferimento alle *Posizioni Contrattuali* in essere a detta/e data/e.

SEZIONE D Norme finali

Articolo D.1.1.1 Diritto Applicabile

1. Il presente Regolamento, le Istruzioni, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento del Sistema o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.

Articolo D.1.1.2 Controversie

1. Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi di cui alla Parte B.7 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
2. Qualunque controversia diversa da quelle previste al comma 1, che derivi direttamente o indirettamente dal Regolamento (incluse quelle relative al risarcimento danni), è demandata in via preliminare alla valutazione di un Collegio dei Probiviri.

Articolo D.1.1.3 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di CC&G, che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso CC&G.
2. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti fra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
3. La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi dall'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di CC&G provvede alla nomina del suo sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.

4. Le valutazioni del Collegio dei Probiviri sono motivate e rese, secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal momento nel quale il Collegio ne è investito.
5. Il presidente dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la valutazione della questione ad un solo membro del Collegio. La lingua del procedimento è l'italiano.
6. Le valutazioni dei Probiviri sono comunicate tempestivamente ai Partecipanti in forma scritta. Esse non hanno efficacia vincolante per le parti e, ove una di questa instauri un procedimento arbitrale ai sensi del comma 7, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri nominati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
7. Le eventuali controversie tra CC&G e il Partecipante relative e/o conseguenti al Regolamento, che non siano state risolte attraverso la condivisione delle Parti delle valutazioni del Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti commi, sono deferite ad un Collegio Arbitrale.
8. Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

Articolo D.1.1. 4 Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
 - a) la parte agente deve notificare all'altra, con le modalità previste dall'articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l'indicazione della materia controversa e la designazione del proprio arbitro;
 - b) entro 20 (venti) giorni da tale notifica l'altra Parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile;
 - c) entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte agente dell'atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così designati – debitamente informati ciascuno dalla Parte che lo ha

nominato – procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente. In caso di ritardo e/o mancato accordo entro il termine di cui sopra, le nomine del secondo e/o terzo arbitro possono essere richieste dalla Parte più diligente al presidente del Tribunale di Milano.

Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina.

2. Il procedimento avanti il Collegio Arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti relativi al Partecipante.
3. L'arbitrato ha sede a Milano nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall'accettazione dell'incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l'attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri. La lingua dell'arbitrato è l'italiano. Resta inteso che le Parti possono chiedere il deposito e l'esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. Il lodo può essere impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, del codice di procedura civile. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 806 e ss. del codice di procedura civile.

